

339.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	93
Missioni vevoli nella seduta del 3 aprile 1998 .....	5	(Sezione 1 - Interventi per il patrimonio archeologico subacqueo) .....	95
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	5	(Sezione 2 - Recenti circolari sulle forze di polizia specializzate nella lotta alla criminalità) .....	95
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissioni di documenti) .....	6	(Sezione 3 - Lavori della commissione presieduta dal professor Gallo sui fatti della Somalia) .....	96
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 4 - Dichiarazioni del ministro della difesa sui requisiti del comandante generale dell'Arma dei carabinieri) .....	96
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	6	(Sezione 5 - Prezzo dei farmaci) .....	97
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 6 - Investimenti per le opere pubbliche) .....	97
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	6	(Sezione 7 - Gara per il terzo gestore di telefonia mobile) .....	99
<b>Progetto di legge costituzione n. 3931</b> .....	7		
(Sezione 1 - Articolo 58, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	9		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 3 aprile 1998.**

Albertini, Andreatta, Apolloni, Berlin-  
guer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzo-  
laio, Cerulli Irelli, Dini, Fantozzi, Ladu,  
Maccanico, Martino, Mattioli, Montecchi,  
Novelli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi,  
Rivera, Sales, Savarese, Scalia, Sinisi, So-  
riero, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 2 aprile 1998 sono state pre-  
sentate alla Presidenza le seguenti propo-  
ste di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Norme sulle nomine  
negli organi delle fondazioni di cui al de-  
creto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,  
e sui poteri di intervento degli enti locali di  
riferimento » (4744);

PICCOLO ed altri: « Istituzione del  
tribunale di Casoria » (4745);

SCHMID ed altri: « Disciplina del volo  
a bassa quota e dell'atterraggio di aereo-  
mobili ed elicotteri in zone di montagna »  
(4746);

CORSINI: « Modifica all'articolo 407  
del codice di procedura penale concer-  
nente i termini di durata massima delle  
indagini preliminari » (4747);

MIGLIORI ed altri: « Disposizioni per  
il trasferimento alla regione Toscana e per  
la valorizzazione della Tenuta di San Ros-  
sore » (4748);

BECCHETTI: « Istituzione della Lot-  
teria nazionale di Santa Marinella » (4749);

BECCHETTI: « Istituzione della Lot-  
teria nazionale di Allumiere » (4750);

GIACALONE: « Disciplina delle strade  
del pesce mediterraneo » (4751);

CIAPUSCI: « Norme concernenti la  
regolamentazione dell'accesso e la franchi-  
gia ai residenti nella zona extradoganale di  
Livigno » (4752).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72  
del regolamento, i seguenti progetti di legge  
sono deferiti alla sottoindicata Commis-  
sione permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

COLA ed altri: « Disposizione concer-  
nente l'attività dei praticanti avvocati »  
(4590) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 684  
del codice penale, in materia di pubblica-  
zione degli atti dei procedimenti penali »  
(4622) *Parere delle Commissioni I e VII;*

PISAPIA ed altri: « Modifica all'articolo  
8 del regio decreto-legge 27 novembre  
1933, n. 1578, convertito, con modifica-  
zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in  
materia di ammissione al patrocinio dei  
praticanti avvocati » (4707) *Parere della I  
Commissione;*

LEONE e MARZANO: « Modifica all'ar-  
ticolo 19 del decreto legislativo 18 dicem-  
bre 1997, n. 472, in materia di amplia-  
mento delle competenze delle commissioni  
tributarie » (4713) *Parere delle Commis-  
sioni I, V e VI;*

S. 143. — Senatori SPERONI ed altri:  
« Modificazione dell'articolo 241 del codice  
penale » (*approvata dal Senato*) (4738) *Pa-  
rere della I Commissione.*

**Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 1° aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CASINELLI ed altri n. 9/4354/26, concernente l'estensione alla provincia di Frosinone delle agevolazioni contributive previste dal regime di aiuti disciplinato con decreto ministeriale 5 agosto 1994, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 124335, 116885 e 129506 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali) per il decreto n. 124335, alla III Commissione (Esteri) per il decreto n. 116885 e alla IX Commissione permanente (Trasporti) per il decreto n. 129506.

**Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità in merito allo schema di decreto legislativo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, recante disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Il suddetto parere è deferito alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

**Richieste ministeriali di parere parlamentare**

Il ministro per le politiche agricole, con lettera in data 31 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1998.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 aprile 1998.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE  
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

**(A.C. 3931 — sezione 1)**

## ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c) elezioni del Parlamento europeo;
- d) difesa e Forze armate;
- e) disciplina della concorrenza;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h) referendum statale;
- i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;
- l) principi dell'attività amministrativa statale;
- m) pesi, misure e determinazione del tempo;
- n) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o) ordine pubblico e sicurezza;
- p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali e ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 58 DEL TESTO COSTITUZIONALE

*Sopprimerlo.*

**58. 1.** (ex C. 59. 402)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Lo Stato non può, nemmeno per via legislativa, effettuare ogni e qualsiasi coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati, anche personali, inerenti l'amministrazione statale, regionale e locale, né può delegare a soggetti privati e legittimare eventuali schedature di cittadini e di lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni dei loro diritti e delle loro libertà.

**58. 3.** (ex C.59. 405)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione,

con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

**58. 5.**

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

1. L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

2. Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

**58. 17.** (C. 59. 19)

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Le Camere esercitano la potestà legislativa in riferimento a tematiche nazionali ed internazionali ad esclusione delle discipline di competenza degli enti locali ai vari livelli territoriali.

**58. 12.** (ex C. 59. 408)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Spetta alle Camere la potestà legislativa nazionale, ai Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere quella ri-

spettivamente della Regione, del comune, della circoscrizione e del quartiere.

**58. 8.** (ex C. 59. 409)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea;

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale;

d) difesa;

e) politica monetaria.

Spetta alle Regioni della Confederazione ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

**58. 13.** (C. 59. 181)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: politica estera, con esclusione dei rapporti economici e dei rapporti con l'Unione europea, giustizia, ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale, difesa e politica monetaria.

Spetta alle Regioni ed ai Comuni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

**58. 7.** (ex C. 57. 20.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Lo Stato ha la competenza legislativa, nelle seguenti materie:

a) politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali, cooperazione internazionale ed attività promozionali all'estero di rilevanza nazionale; regolazione dei rapporti di cui agli articoli 7 ed 8; difesa militare e forze armate; armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; elezioni del Parlamento Europeo;

b) diritti pubblici soggettivi di cui agli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; ordinamenti civile e penale; ordinamento giudiziario e relative giurisdizioni; ordine pubblico e sicurezza;

c) organi costituzionali ed istituzionali statali e relative norme elettorali; *referendum* statali, principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; bilanci ed ordinamenti contabili e tributari statali, coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

d) principi dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e dell'attribuzione di funzioni amministrative e regolamentari a Province e Regioni; norme elettorali comunali e provinciali;

e) moneta, sistema valutario, perequazione delle risorse finanziarie; tutela del risparmio e attività finanziarie; programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni statali alle attività economiche; disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; pesi, misure e determinazione del tempo; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; poste; ordinamento nazionale ed internazionale della comunicazione; ordinamento nazionale ed internazionale delle attività sportive;

f) ordinamento dell'istruzione e dell'Università; titoli di studio e loro utilizza-

zione professionale; ordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

g) determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; ordinamento della previdenza sociale;

h) tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; tutela dei beni culturali ed ambientali; sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza nazionale; opere pubbliche strettamente funzionali all'esercizio delle competenze riservate allo Stato; disciplina generale della circolazione; grandi calamità; ordinamento generale della protezione civile;

i) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione. Spetta inoltre allo Stato la competenza legislativa ad esso specificamente attribuita da altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi nazionali.

Lo Stato può con legge delegare alle Regioni competenze legislative nelle materie di cui al primo comma.

Lo Stato e le Regioni, ciascuno nel proprio ordine, disciplinano con proprie leggi la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Le Regioni hanno competenza legislativa, esclusiva, ripartita o concorrente, nel rispetto della Costituzione e delle leggi costituzionali, ed in armonia con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni, in tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza legislativa dello Stato.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva, può stabilire i principi fondamentali nel rispetto dei quali deve esplicarsi la competenza legislativa regionale, mediante leggi organiche riguardanti l'insieme di ogni singola materia. Le leggi organiche possono riguardare unitariamente, per esigenze di coordinamento, materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa ai sensi del primo comma. In ogni caso le disposizioni delle leggi organiche recanti principi fondamentali in materie di competenza legislativa regionale vincolano esclusivamente le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini od altri soggetti, privati o pubblici, diversi dalle Regioni.

Nelle materie in cui le Regioni non hanno competenza legislativa esclusiva lo Stato può, contestualmente alle leggi organiche, oppure a seguito di inadempimento regionale a legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle stesse leggi organiche, emanare disposizioni legislative immediatamente precettive, aventi come destinatari la generalità dei soggetti, privati e pubblici. Tali disposizioni mantengono la loro efficacia, nell'ambito di ogni singola Regione, soltanto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate, in materia, dalla medesima Regione.

Le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) organi statutari regionali e relative norme elettorali; *referendum* regionali; organizzazione ed attività amministrativa regionale; bilanci ed ordinamenti contabili regionali;

b) polizia urbana;

c) partecipazioni regionali alle attività economiche; formazione professionale; assistenza scolastica; fiere e mercati; musei e biblioteche regionali e di enti locali; promozione e organizzazione di attività culturali di interesse regionale;

d) sistemi di comunicazione e di trasporto di rilevanza regionale e locale; opere pubbliche di rilevanza regionale e locale.

Le Regioni non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nei casi in cui da loro inadempienze derivino pericoli per l'incolumità o la sicurezza pubblica, ovvero gravi e prolungate difformità delle condizioni di vita dei cittadini.

**58. 2222.** (ex C. 59. 179.)

Turroni, Cento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Spetta allo Stato, fatte salve diverse disposizioni previste dai trattati concernenti l'Unione Europea, la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera e condizione giuridica degli stranieri;

b) difesa e forze armate;

c) moneta e mercati finanziari;

d) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

e) *referendum* statali;

f) elezione del Parlamento Europeo;

g) bilancio ed ordinamenti contabili propri;

h) ordinamento civile e penale e relative giurisdizioni;

i) ordinamento della giustizia amministrativa, contabile e tributaria;

l) sicurezza personale;

m) norme generali di coordinamento fra fiscalità statale e tributi locali;

n) sistemi elettorali e forme di governo di Comuni e Province.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego e il lavoro.

**58. 16.** (C. 59. 172)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Salvo quanto previsto all'articolo 56, spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa con riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

c) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

d) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

**58. 14.**

Frattini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disci-

plina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8; norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini

di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

**58. 15.** (ex S. 59. 110)

Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica;

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio, tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale;

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambien-

tali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

d) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8;

e) norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al primo comma indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone o delle cose tra le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso i cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

**58. 6.** (\*ex C. 59. 15)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sopprimere il primo comma.*

**58. 30.**

Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 58.5098  
DELLA COMMISSIONE (nuova formulazione)

*Al primo comma, all'alinea, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere le seguenti: esclusiva e tassativa.*

**0. 58. 5098. 5.**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, sostituire le lettere dalla a) alla l) con le seguenti:*

a) politica estera

b) giustizia;

c) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza statale;

d) difesa;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; disciplina della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio.

**0. 58. 5098. 4**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera a), prima della parola: immigrazione aggiungere la seguente: cittadinanza,*

**0. 58. 5098. 42**

Grimaldi.

*Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: immigrazione e condizione giuridica dello straniero*

**0. 58. 5098. 6.**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: immigrazione e*

**0. 58. 5098. 7**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, alla lettera a) sopprimere le parole: e condizione giuridica dello straniero*

**0. 58. 5098. 10**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera c), sostituire la parola: disciplina con la seguente: tutela.*

**0.58.5098.80.**

Manca, D'Amico.

*Al primo comma, lettera c), dopo le parole: disciplina della concorrenza aggiungere le seguenti: e dei diritti degli utenti e dei consumatori.*

**0.58.5098.90.**

Paissan, Turroni, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Lecce, Procacci, Gardiol.

*Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pressione fiscale generata dalle imposte dirette comunali, provinciali, regionali e statali, non può superare complessivamente il 40% del reddito delle persone fisiche e il 30% del reddito delle persone giuridiche.*

**0. 58. 5098. 8**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, sopprimere le lettere e), h), i) ed l).*

**0. 58. 5098. 9**

Comino, Fontan.

*Al primo comma sopprimere la lettera e).*

**0. 58. 5098. 11**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , diritti degli utenti e dei consumatori.*

**0. 58. 5098. 76**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

*Al primo comma, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: disciplina generale relativa a aggiungere le parole: ordine pubblico e sicurezza.*

**0.58.5098.93.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Fontan, Gambato, Guido Dussin, Luciano Dussin, Pittino, Galli, Signorini, Calzavara, Chiappori, Frosio Roncalli, Barral, Santandrea, Copercini, Terzi, Rodeghiero.

*Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) ordine pubblico e sicurezza di rilevanza statale.*

**0. 58. 5098. 12**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera f) dopo le parole: ordine pubblico aggiungere le seguenti: escluso quello di interesse locale e regionale.*

**0. 58. 5098. 13**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera f) dopo le parole: e sicurezza aggiungere le seguenti: di rilevanza statale.*

**0. 58. 5098. 14**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera f), sopprimere le seguenti parole: ad esclusione della polizia amministrativa locale*

**\*0. 58. 5098. 15**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera f), sopprimere le seguenti parole: ad esclusione della polizia amministrativa locale*

**\*0. 58. 5098. 43**

Grimaldi.

*Al primo comma, lettera f), sopprimere la parola: amministrativa;*

**0. 58. 5098. 65**

Pisanu.

*Al primo comma sopprimere la lettera g).*

**0. 58. 5098. 17**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) cittadinanza, principi in materia di ordinamenti civili e penali, ordinamenti giudiziari delle giurisdizioni superiori.

**0. 58. 5098. 16**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) cittadinanza, principi in materia di ordinamenti civili e penali.

**0. 58. 5098. 23**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) cittadinanza.

**0. 58. 5098. 26**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera g), sostituire le parole : ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamento civile e penale.*

**0. 58. 5098. 18**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera g) sostituire la parola: giudiziari con le seguenti : delle giurisdizioni superiori.*

**0. 58. 5098. 19**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera g) sopprimere le parole : e relative giurisdizioni.*

**0. 58. 5098. 20**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: delle giurisdizioni superiori*

**0. 58. 5098. 29**

Comino, Fontan.

*Al primo comma sopprimere la lettera h).*

**0. 58. 5098. 21**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera h), dopo le parole: tutela dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: e del paesaggio*

**0. 58. 5098. 71**

Paissan, Turrone, Cento.

*Al primo comma, lettera h), aggiungere infine le seguenti parole: di interesse nazionale.*

**0. 58. 5098. 66**

Pisanu.

*Al primo comma sopprimere la lettera i).*

**0. 58. 5098. 22**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera i), sostituire le parole: dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque con le seguenti: dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono.*

**0.58.5098.81.**

Manca, D'Amico.

*Al primo comma, lettera i) dopo le parole dei livelli aggiungere le seguenti: minimi comuni.*

**0. 58. 5098. 67**

Pisanu.

*Al primo comma, lettera i) sopprimere la parola: sociali*

**0. 58. 5098. 70**

Paissan, Turrone, Cento.

*Al primo comma sopprimere la lettera l).*

**0. 58. 5098. 24**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, alla lettera l) sopprimere le parole: legislazione elettorale,*

**0. 58. 5098. 30**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera l) sopprimere le parole: organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province*

**0. 58. 5098. 25**

Comino, Fontan.

*Al primo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e città metropolitane*

**0. 58. 5098. 3**

Paissan.

*Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*m » tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

**0.58.5098.93.**

Paissan, Turrone, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Leccese, Procacci, Gardiol.

*Al primo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.*

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**0. 58. 5098. 75**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

m) tutela e salvaguardia dei parchi nazionali.

**0.58.5098.92.**

Paissan.

*Al primo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) grandi reti di trasporto; poste e telecomunicazioni, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

*Conseguentemente;*

*al secondo comma, sostituire le parole:* la disciplina generale relativa a *con le seguenti:* i principi fondamentali relativi a;

*al secondo comma, sopprimere le parole:* grandi reti di trasporto; poste e telecomunicazioni; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**0. 58. 5098. 68**

Pisanu.

*Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

m) grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale all'energia.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**0.58.5098.82.**

Manca, D'Amico.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) grandi reti di trasporto;

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* grandi reti di trasporto.

**0. 58. 5098. 50.**

Grimaldi.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) poste e telecomunicazioni;

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* poste e telecomunicazioni.

**0. 58. 5098. 45**

Grimaldi.

*Al primo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

m) ordinamento della comunicazione;

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* ordinamento della comunicazione;

**0.58.5098.85.**

Grimaldi.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

m) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

**0. 58. 5098. 46**

Grimaldi.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*m)* tutela delle aree protette di interesse nazionale ed internazionale;

**0. 58. 5098. 74**

Paissan, Turrone, Cento, Scalia.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Spetta alle Regioni e alle Province la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato

**0. 58. 5098. 50**

Comino, Fontan.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme in materia di ordinamento civile e penale di cui alla lettera *g)* del comma precedente.

**0. 58. 5098. 62**

Comino, Fontan.

*Sopprimere il secondo comma.*

**0. 58. 5098. 52**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sostituire le parole: con legge la disciplina generale relativa con le seguenti: i principi relativi.*

**0. 58. 5098. 53**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sostituire le parole: disciplina generale relativa a con le seguenti: indirizzi generali in materia di.*

**0.58.5098.83.**

Manca, D'Amico.

*Al secondo comma dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: approvata dalle due Camere*

**0. 58. 5098. 27**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni*

**0. 58. 5098. 28**

Comino, Fontan.

*Al secondo periodo, sostituire le parole: la disciplina generale relativa con le seguenti: i principi relativi*

**0. 58. 5098. 51**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro*

**0. 58. 5098. 31**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.*

**0. 58. 5098. 32**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.*

**0. 58. 5098. 33**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica; aggiungere la parola: territorio e difesa del suolo;*

**0. 58. 5098. 73**

Paissan, Turrone, Boato, Cento, Mattioli, Scalia.

*Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: e governo del territorio.*

**0.58.5098.88.**

Paissan, Turrone, Boato.

*Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica aggiungere le seguenti: e del territorio.*

**0.58.5098.89.**

Paissan, Turrone, Scalia, Boato,  
Cento, Mattioli.

*Al secondo comma sopprimere le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

**0. 58. 5098. 34**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, dopo le parole: dell'ambiente e dell'ecosistema aggiungere le seguenti: urbanistica.*

**0.58.5098.87.**

Paissan, Scalia.

*Al secondo comma dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; aggiungere le seguenti: governo del territorio;*

**0. 58. 5098. 64**

Bandoli, Zagatti, Lorenzetti, Attili, Mancina, Alveti, Acciarini, Bielli, Vignali, Aloisio, Cordoni, Marco Fumagalli, Nappi, Dameri, Faggiano, Domenici, De Biasio Calimani, De Simone, Spini, Tattarini.

*Al secondo comma dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; aggiungere le seguenti: regime degli immobili;*

**0. 58. 5098. 69**

De Biasio Calimani, Brunale, Caruano, Panattoni, Mazzocchin, Dameri, Bielli, Mario Pepe, Vigni, Cappella, Lento,

Stanisci, Carboni, Attili, Dedoni, Cennamo, Zagatti, Manzato, Lorenzetti, Domenico Izzo, Raffaldini, Casinelli, Albanese.

*Al secondo comma sopprimere le parole: tutela della salute.*

**0. 58. 5098. 36**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, sostituire la parola: alimentazione con le seguenti: controllo delle sostanze alimentari.*

**0.58.5098.94.**

Mattarella, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma sopprimere le parole: alimentazione.*

**0. 58. 5098. 35**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, dopo la parola: alimentazione aggiungere le seguenti: diritti degli utenti e dei consumatori.*

**0.58.5098.91.**

Paissan, Turrone, Scalia, Boato, Cento, Mattioli, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Leccese, Procacci, Gardiol.

*Al secondo comma sopprimere le parole: ordinamento sportivo*

**0. 58. 5098. 37**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole: protezione civile*

**0. 58. 5098. 38**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole:*  
grandi reti di trasporto.

**0. 58. 5098. 39**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sopprimere le parole:*  
poste e telecomunicazioni.

**0. 58. 5098. 40**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento della comunicazione.

**0.58.5098.84.**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, sostituire la parola:*  
telecomunicazioni *con le seguenti:* ordina-  
mento della comunicazione

**0. 58. 5098. 2**

Paissan.

*Al secondo comma sopprimere le parole:*  
produzione, trasporto e distribuzione na-  
zionale dell'energia.

**0. 58. 5098. 41**

Comino, Fontan.

*Al secondo periodo, sopprimere le parole:*  
produzione, trasporto e

**0. 58. 5098. 54**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, sopprimere la pa-  
rola:* produzione,.

**\*0.58.5098.95.**

Mattarella, Zeller, Brugger, Wid-  
mann, Caveri, Detomas.

*Al secondo periodo, sopprimere le parole:*  
produzione

**\*0. 58. 5098. 55**

Comino, Fontan.

*Al secondo periodo, sopprimere le parole:*  
trasporto

**0. 58. 5098. 56**

Comino, Fontan.

*Al secondo periodo, sopprimere le parole:*  
e distribuzione

**0. 58. 5098. 57**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma sostituire le parole:*  
distribuzione nazionale dell'energia *con le  
seguenti:* distribuzione dell'energia, ad ec-  
cezione dell'energia idroelettrica.

**0. 58. 5098. 59**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le  
seguenti parole:* ad eccezione dell'energia  
idroelettrica.

**0. 58. 5098. 58**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine,  
ad esclusione delle acque che non scorrono  
sul territorio di più di una regione.*

**0.58.5098.96.**

Mattarella, Zeller, Brugger, Wid-  
mann, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, in fine, aggiungere il  
seguente comma:* Le potestà legislative di  
cui al primo e secondo comma possono  
essere trasferite, in maniera esclusiva, alle  
Regioni e alle Province autonome che ne  
fanno richiesta, con legge del Senato.

**0. 58. 5098. 60**

Comino, Fontan.

*Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente comma: La Regione può delegare la propria competenza legislativa alla Provincia.*

**0. 58. 5098. 61**

Comino, Fontan.

*Sostituire i commi primo e secondo con i seguenti:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; disciplina della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università

e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**58.5098** (Nuova formulazione).

La Commissione.

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

L'Assemblea nazionale ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

Nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea nazionale, le Regioni possono legiferare nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate dalla legge statale.

**58. 31.** (ex C. 59. 19.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La potestà legislativa appartiene al popolo e non è ripartibile e delegabile se non attraverso le effettive rappresentanze politiche e sociali dirette e proporzionali secondo il principio "una testa un voto" e senza sbarramenti e premi di maggioranza. Ogni rappresentanza di base, sebbene minoritaria, ha diritto di accedere comunque alle istituzioni elettive, parlamentari e rappresentative.

**58. 33.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato federale la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera;
- b) trasporti federali;
- c) poste e telecomunicazioni;
- d) parametri tecnici;
- e) difesa;
- f) moneta.

Spettano allo Stato federale funzioni di indirizzo su:

- a) istruzione e università;
- b) ambiente ed ecosistema;
- c) produzione alimentare;
- d) attività culturali.

Spettano allo Stato federale funzioni di coordinamento su:

- a) reti informatiche nazionali;
- b) ricerca scientifica;
- c) trasporto dell'energia;
- d) attività sportive internazionali.

**58. 36** (ex S. 59. 275).

Stucchi.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La potestà legislativa ed il dovere del rispetto delle leggi e della tutela dei diritti da esse sancite sono ripartite fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali che ne individuano le autorità di garanzia e di controllo.

**58. 32.**

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato l'esclusiva potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali;

b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

c) difesa e forze armate;

d) sistema valutario monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;

e) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

f) organi costituzionali e istituzionali nello Stato e relative leggi elettorali;

g) principi dell'attività amministrativa statale;

h) poste e telecomunicazioni;

i) grandi reti di trasporto.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il secondo e il terzo comma;*

*al settimo comma, sopprimere le parole: delle province..*

**58. 5016.**

Negri.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) diritti fondamentali della persona;

b) moneta;

c) politica estera;

d) sicurezza e difesa;

e) giustizia;

f) organizzazione costituzionale dello Stato;

g) livelli minimi comuni alle prestazioni sociali.

**58. 35.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta in ogni caso allo Stato la potestà legislativa sulle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza; immigrazione e condizione giuridica dello straniero; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

b) elezioni del Parlamento europeo;

c) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

d) principi generali dell'attività amministrativa dello Stato, delle Regioni e dei Comuni;

e) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordinamenti civile e penale; ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

g) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi.

**58. 2347.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a: affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato; difesa nazionale; organizzazione nazionale della sicurezza pubblica; ordinamento della navigazione marittima ed aerea; codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori; norme monetarie; pesi, misure e determinazione del tempo; rilevazioni statistiche nazionali; diritti politici, elettorali a livello nazionale ed europeo di circolazione, soggiorno e residenza; norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilità per i membri dell'assemblea nazionale; cittadinanza; dogane; stato civile; esplosivi ed armi non di uso individuale; energia nucleare.

**58. 34** (S. 59. 84).

Fontan, Fontanini.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Spetta allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) diritti politici; diritti soggettivi previsti dal Titolo I Parte prima, cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;

b) organi costituzionali statali e relative leggi elettorali; elezioni del Parlamento europeo;

c) ordinamento civile e penale, ordinamenti tributari e contabili propri, ordinamento all'attività amministrativa statale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

d) affari esteri, difesa e Forze armate;

e) sicurezza dello Stato, polizia giudiziaria, ordinamento nazionale della protezione civile, armi, esplosivi e materiale strategico;

f) ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro, istituti previdenziali obbligatori;

g) moneta, sistema valutario, dogane, tutela della concorrenza, pesi e misure, statistica nazionale, servizi postali sovra-regionali, telecomunicazioni, emissioni radiotelevisive sovra-regionali, servizi telamatici, disciplina generale della circolazione e dei trasporti ferroviari sovra-regionali e della navigazione aerea e marittima sovra-regionale, opere pubbliche di interesse statale; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ricerca scientifica e tecnologica di interesse statale.

**58. 37.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma premettere il seguente periodo:* La potestà legislativa spetta alle Camere, ai consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere, ed è esercitata ciascuna secondo le rispettive autonomie e funzioni.

**58. 18.**

Malavenda.

*Al primo comma premettere il seguente periodo:* La potestà legislativa ed attuativa è ripartita fra le Regioni i comuni e lo Stato dalla Repubblica e dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione.

**58. 19.**

Malavenda.

*Al primo comma premettere il seguente periodo:* La potestà legislativa appartiene al popolo e non è ripartibile e delegabile se non attraverso le effettive rappresentanze politiche e sociali dirette e proporzionali secondo il principio "una testa un voto" e senza sbarramenti e premi di maggioranza. Ogni rappresentanza di base, sebbene mi-

noritaria, ha diritto di accedere comunque alle istituzioni elettive, parlamentari e rappresentative.

**58. 28.**

Malavenda.

*Al primo comma premettere il seguente periodo:* La potestà legislativa ed il dovere del rispetto delle leggi e della tutela dei diritti da esse sanciti ripartiti fra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali che ne individuano le autorità di garanzia e di controllo.

**58. 29.**

Malavenda.

*Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole:* Spetta allo Stato con le seguenti: La Repubblica assegna allo Stato.

**58. 2561.**

Malavenda.

*Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole:* Spetta allo Stato con le seguenti: La Repubblica attribuisce allo Stato italiano.

**58. 2562.**

Malavenda.

*Al primo comma, all'alinea, dopo le parole:* la potestà legislativa *aggiungere le seguenti:* esclusiva e tassativa.

**58. 38 (C. 59. 187).**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, sopprimere le lettere a), c), d) e l).*

**58. 2198 (ex C. 58. 307).**

Malavenda.

*Segue una serie di 1430 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, delle lettere a), c), d) e l) del primo comma.*

*Al primo comma, alla lettera a) premettere la seguente:*

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai Titoli I, II, III e IV della Parte I.

**58. 39. (C. 59. 23)**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo; difesa e forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

**58. 40.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera a), dopo le parole:* politica estera e rapporti internazionali, *aggiungere le seguenti:* rapporti con l'Unione Europea;

**58. 42.**

de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, lettera a), dopo la parola:* internazionali *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei rapporti economici, commerciali e industriali con l'estero e della potestà di stipulare relativi accordi e trattati internazionali.

**58. 20. (C. 59. 84.)**

Acierno.

*Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

a-bis) attuazione dei trattati internazionali e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza dello Stato;

*a-ter*) tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia;

*a-quater*) circolazione stradale.

**58. 2359.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli, Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Al primo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) comunità familiare.

**58. 43.**

Scoca.

*Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis*) i diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana.

**58. 44.**

Scoca.

*Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis*) l'identità genetica.

**58. 45.**

Scoca.

*Al primo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis*) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

**\*58. 41.** (C. 59. 189.)

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al primo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis*) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

**\*58. 2325** (C. 59. 188).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella, Maselli.

*Al primo comma, sopprimere la lettera b).*

**\*58. 3011.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera b).*

**\*58. 46.**

Gnaga, Oreste Rossi.

*Segue una serie di 159 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera b) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero.*

**58. 47.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera b), sopprimere la parola: cittadinanza.*

**58. 49** (\*S. 59. 88).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, alla lettera b), sopprimere le parole: immigrazione e condizione giuridica dello straniero.*

**58. 21.**

Acerno.

*Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: immigrazione e.*

**58. 2349.** (C. 59.193)

Pivetti.

*Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: immigrazione e condizione giuridica con le seguenti: e immigrazione.*

**58. 48** (C. 59. 194).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantendo almeno un eletto per ciascuna Regione e Provincia autonoma.*

**\*58. 50.** (C. 59. 99.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantendo almeno un eletto per ciascuna Regione e Provincia autonoma.*

**\*58. 2358.** (C. 59.99)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla difesa e alle Forze armate.*

**58. 51.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera e).*

**\*\* 58. 52.**

Gnaga, Oreste Rossi.

*Al primo comma sopprimere la lettera e).*

**\*\* 58. 22.**

Acierno.

*Segue una serie di 118 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera e) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) criteri standard minimi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.*

**58. 53.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) disciplina generale della produzione e scambio di beni e servizi, assicurando il rispetto delle condizioni di concorrenza.*

**58. 2361.**

Guarino.

*Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) disciplina della produzione e scambio di beni e servizi e della concorrenza.*

**58. 2362.**

Guarino.

*Al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , diritti degli utenti e dei consumatori.*

**58. 2329.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, sopprimere la lettera f).*

**\*58. 3013.**

Malavenda.

*Al primo comma sopprimere la lettera f).*

**\* 58. 58.**

Parolo, Pirovano Giancarlo Giorgetti.

*Segue una serie di 69 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera f) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla tutela del risparmio popolare e della moneta.

**58. 60.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) sistema valutario e monetario, tutela del risparmio, attività finanziaria e credito sovranazionale.

**58. 61.**

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, lettera f), sopprimere le parole: , tutela del risparmio e mercati finanziari.*

**58. 62.**

Masi, Pozza Tasca, Bilocchi.

*Al primo comma, lettera f), sostituire le parole: e mercati finanziari con le seguenti: e dei mercati finanziari.*

**58. 2220.**

Fei.

*Al primo comma, sopprimere la lettera g).*

**\*\* 58. 3014.**

Malavenda.

*Al primo comma sopprimere la lettera g).*

**\*\* 58. 63.**

Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 34 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera g) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statale; bilancio, tributi e ordinamento contabile dello Stato; principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale; coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale e locale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e disciplina della giurisdizione ordinaria e speciale; legislazione elettorale e principi in tema di organizzazione comunale e provinciale.

**58. 64.**

Malavenda.

*Alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: legislazione elettorale comunale, provinciale e regionale.*

*Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere le lettere a) e b) del quarto comma e il nono comma.*

**58. 2340.**

Bielli, Vignali.

*Al primo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) autonomie funzionali.*

**\*58. 2330.**

Alemanno, Nania, Nuccio Carrara, Rallo, Simeone, Porcu, Trincali, Mantovano.

*Al primo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) autonomie funzionali.*

**\*58. 2398.**

Polenta, Merlo, Tuccillo.

*Al primo comma, sopprimere la lettera h).*

**\*58. 1922.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera h).*

**\*58. 66.**

Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 184 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera h) del primo comma.*

*Al primo comma, lettera h), sostituire la parola: statale con la seguente: popolare.*

**58. 2324.**

Malavenda.

*Al primo comma, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis) elettorato attivo, principi di elettorato passivo e propaganda elettorale.*

**58. 2326** (C. 59. 216).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

*Al primo comma, sopprimere la lettera i).*

**\*\* 58. 1944.**

Malavenda.

*Al primo comma sopprimere la lettera i).*

**\*\* 58. 67.**

Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 13 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera i) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera i), con la seguente:*

*i) bilancio e ordinamento tributari e contabili propri. La pressione fiscale generata dalle imposte dirette comunali, provinciali, regionali e statali non può superare complessivamente il 40 per cento del reddito delle persone fisiche e il 30 per cento del reddito delle persone giuridiche.*

**58. 68.**

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Ballaman.

*Al primo comma, lettera i), sopprimere le parole: e ordinamento tributari e contabili propri.*

**58. 2323.**

Malavenda.

*Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) programmazione economica nazionale;*

**58. 69.**

de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*i-bis) programmazione economico-finanziaria;*

**58. 70.**

de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) programmazione agricola nazionale;*

**58. 71.**  
de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) programmazione agricola e agroalimentare nazionale;*

**58. 72.**  
de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) programmazione agricola e forestale nazionale;*

**58. 73.**  
de Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento ai principi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa statale, regionale e comunale.*

**58. 74.**  
Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) principi generali dell'attività amministrativa.*

**58. 2353.**  
Acquarone.

*Al primo comma, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ordinamenti degli uffici statali e stato giuridico del personale*

al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato.

**58. 75.** (C. 59. 29)  
Bertinotti, Armando Cossutta,  
De Murtas.

*Al primo comma dopo la lettera l) aggiungere la seguente:*

*l-bis) norme generali in tema di disciplina del procedimento amministrativo e principi fondamentali relativi all'organizzazione amministrativa dello Stato.*

**58. 76.**  
Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera m).*

**\*58. 1964.**  
Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera m).*

**\* 58. 77.**  
Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 10 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera m) del primo comma.*

*Al primo comma, lettera m) sostituire la parola: determinazione con la seguente: verifica.*

**58. 2321.**  
Malavenda.

*Al primo comma, lettera m) sostituire la parola: determinazione con la seguente: misurazione.*

**58. 2322.**  
Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera n).*

**\*\* 58. 1973.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera n).*

**\*\* 58. 78.**

Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 8 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera m) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera n) con la seguente:*

n) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento al coordinamento informativo ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale, comunale e locale e la tutela della riservatezza e segretezza dei dati personali ed associativi.

**58. 79.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera n), dopo le parole: amministrazione statale; aggiungere le seguenti: , protezione dei dati personali;*

**58. 80** (\* S. 59. 28a).

Calderisi, Frattini, Rebuffa, Urbani.

*Al primo comma, lettera n), sopprimere le parole: regionale e locale.*

**\*58. 81** (\*\* C. 59. 221).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera n), sopprimere le parole: regionale e locale.*

**\*58. 2350.** (C. 59. 220)

Pivetti.

*Al primo comma, sopprimere la lettera o).*

*Conseguentemente, dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle regioni, delle province e dei comuni, nel caso in cui da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica o per i diritti fondamentali dei cittadini.

**58. 85.**

Parenti.

*Segue una serie di 7 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera o) del primo comma.*

*Al primo comma, sopprimere la lettera o).*

**\*58. 1981.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera o).*

**\*58. 82.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al primo comma, sopprimere la lettera o).*

**\*58. 83.**

Gnaga, Terzi.

*Al primo comma, sopprimere la lettera o).*

**\*58. 84.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente:*

o) ordine e sicurezza pubblica.

**\*\*58. 5037.**

Sinisi, Romano Carratelli, Carotti.

*Al primo comma, sostituire la lettera o) con la seguente:*

o) ordine e sicurezza pubblica.

**\*\*58. 2327** (C. 59. 216).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

*Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere le seguenti: escluso quello di interesse locale e regionale.*

**58. 86.** (C. 59. 69.)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere la seguente: nazionale.*

**58. 87.** (ex. C. 59. 224).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere la seguente: statale.*

**58. 88.** (ex. C. 59. 223).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma lettera o), dopo le parole: ordine pubblico aggiungere le seguenti: di rilevanza nazionale.*

**58. 89** (\* S. 59. 90).

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Al primo comma, lettera o), sopprimere le parole: e sicurezza.*

**58. 90** (\* C. 59. 227).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, alla lettera o), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le com-*

*petenze in materia di polizia locale, urbana e rurale.*

**58. 2352**

D'Alema.

*Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: esclusa la polizia locale urbana e rurale e la pubblica sicurezza per quanto attiene gli spettacoli pubblici.*

**\*58. 91.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: esclusa la polizia locale urbana e rurale e la pubblica sicurezza per quanto attiene gli spettacoli pubblici.*

**\*58. 2356.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, lettera o), aggiungere, in fine: escluso l'ordine pubblico locale.*

**58. 92.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, sopprimere la lettera p).*

**\*58. 1988.**

Malavenda.

*Al primo comma sopprimere la lettera p).*

**\*58. 93.**

Gnaga, Terzi.

*Segue una serie di 15 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera p) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera p) con la seguente:*

*p) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento all'ordinamento civile, penale, giudiziario e della sicurezza pubblica e personale.*

**58. 94.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamenti civile e penale.*

**\*58. 95.** (C. 59. 110.)

Masi, Pozza Tasca, Bilocchi.

*Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: ordinamento civile e penale con le seguenti: principi in materia di ordinamenti civile e penale.*

**\*58. 96.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al primo comma, lettera p) sostituire la parola: ordinamento con la seguente: procedimento.*

**58. 2319.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera p), sostituire le parole: civile e penale con le seguenti: della giustizia civile, penale amministrativa, tributaria e contabile.*

**58. 97.** (C. 59. 30.)

De Murtas, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, lettera p), sostituire la parola: giudiziari con le seguenti: delle giurisdizioni superiori.*

**58. 98** (ex. C.59. 229).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera p), dopo le parole: ordinamenti giudiziari aggiungere le seguenti: delle giurisdizioni superiori.*

**58. 99** (\* C. 59. 230).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera p), sopprimere le parole: e relative giurisdizioni.*

**58. 100** (ex. C. 59. 231).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, sopprimere la lettera q).*

*Conseguentemente, al secondo comma, dopo le parole: disciplina generale relativa a: aggiungere le seguenti: legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni e province.*

**58. 2341.**

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, Ranieri.

*Al primo comma, sopprimere la lettera q).*

**\*58. 1997.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera q).*

**\*58. 102.**

Fontan, Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman, Gnaga, Terzi.

*Segue una serie di 8 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera q) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera q) con le seguenti:*

*q) legislazione elettorale e organi di Governo, di comuni, province e regioni;*

*q-bis) funzioni fondamentali di comuni e province.*

**58. 104.**

Casinelli.

*Al primo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:*

q) livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli e degli interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

**58. 54.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al primo comma, sostituire la lettera q) con la seguente:*

q) principi in materia elettorale e di organi di governo di comuni e province;

**58. 55.**

Molinari.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale e organi di governo.*

**\*58. 108.**

Fei.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale e organi di governo e.*

**\*58. 5010.** (ex C. 59. 232)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: legislazione elettorale.*

**58. 2460.** (\*ex C. 59. 241).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera q), dopo le parole: legislazione elettorale aggiungere le seguenti: , funzioni e competenze degli.*

**58. 109** (S. 59. 21).

Stucchi.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e province.*

**58. 110** (ex. C. 59. 242).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e funzioni fondamentali di comuni e province.*

**58. 23.**

Acierno.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e funzioni fondamentali.*

**58. 2318.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera q), sostituire le parole: di comuni e province con le seguenti: di regioni, province e comuni.*

**58. 107.**

Benedetti Valentini.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: comuni e.*

**58. 111** (ex. C. 59. 243).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e province.*

**\*58. 112.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma, lettera q), sopprimere le parole: e province.*

**\*58. 5009.** (ex C. 59. 244)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera q), sostituire le parole: e province con le seguenti: province e regioni.*

**58. 113.**

Bertinotti, Diliberto, Armando Cossutta.

*Al primo comma, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: e autonomie funzionali.*

**58. 114.**

Cerulli Irelli.

*Al primo comma, sopprimere la lettera r).*

**\*\* 58. 2003.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera r).*

**\*\* 58. 116.**

Fontan, Gnaga, Terzi.

*Al primo comma, sopprimere la lettera r).*

**\*\* 58. 24.**

Acierno.

*Segue una serie di 5 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera r) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) protezione civile di pronto soccorso nelle grandi calamità naturali;*

**58. 55.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) previdenza sociale;*

**58. 124.**

De Ghislanzoni Cardoli.

*Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla difesa della salute, della sanità pubblica, della scuola, dei diritti irrinunciabili ed inalienabili ancorché provvisoriamente indisponibili.*

**58. 118.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:*

*r) tutela dei bisogni sociali e dei diritti di cittadinanza inalienabili quali quelli al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema. Compito della Repubblica è affermarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione; rimuovere gli ostacoli di ordine economico, normativo e sociale che impediscono la libertà e l'eguaglianza dei cittadini; garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e sociale del paese. In conformità con tali principi, e a garanzia della loro corretta e concreta attuazione, i bisogni sociali inalienabili sono inderogabili, sia sul piano legislativo che contrattuale; sono di esclusiva compe-*

tenza pubblica, indisponibili ad alcuna mercificazione e incompatibili con qualsiasi logica di mercato.

**58. 119.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; determinazione delle condizioni inderogabili di godimento dei diritti sociali; la tutela della salute e la previdenza sociale; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro; disciplina di principio sulla tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; le condizioni generali inderogabili a tutela delle risorse naturali e ambientali;

**58. 121.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera r), con la seguente:*

r) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni nell'erogazione di servizi relativi a diritti sociali tutelati dalla Costituzione.

**58. 2446.**

D'Alema.

*Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) determinazione dei livelli comuni delle prestazioni concernenti i diritti so-

ciali e la tutela della salute che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

**58. 500.**

Malavenda.

*Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) determinazione della disciplina generale dei trattamenti sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

**58. 501**

Malavenda.

*Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) la potestà legislativa ed attuativa in riferimento all'accesso dei cittadini al godimento dei diritti civili, politici, sociali ed economici, sanciti dalla Costituzione attuale.

**58. 122.**

Malavenda.

*Al primo comma sostituire la lettera r) con la seguente:*

r) la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alla determinazione dei livelli comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute dei cittadini e della sicurezza del lavoro e dei lavoratori e dei pensionati.

**58. 123.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti.*

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.*

**58. 115.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti.*

**58. 2563.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera r), sostituire le parole: dei livelli, con le seguenti: dei dignitosi livelli comuni.*

**58. 2332.**

Dalla Chiesa.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: dei livelli aggiungere le seguenti: minimi comuni.*

**58. 125.**

Pisanu.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole dei livelli aggiungere la seguente: minimi.*

**\*58. 126.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, alla lettera r), dopo le parole: dei livelli aggiungere la seguente: minimi.*

**\*58. 2344.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: dei livelli: aggiungere la seguente: minimi.*

**\*58. 2354.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, lettera r), sostituire le parole: sociali che devono comunque essere garantiti con le seguenti: che devono comunque essere garantiti in maniera omogenea*

**58. 2223.**

**Turroni, Cento.**

*Al primo comma, lettera r), sopprimere la parola: sociali.*

**58. 2224.**

**Turroni, Cento.**

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: diritti sociali aggiungere le seguenti: compreso il diritto alla casa.*

**\*58. 129.**

De Biasio Calimani, Paolo Rubino, Caruano, Valetto Bitelli, Rabbito, Rava, Saonara, Pannattoni, Scantamburlo, Maura Cossutta, Buffo, Dameri, Gasperoni, Bartolich, Acciarini, Capitelli, Cennamo, Cento, Furio Colombo, Mario Pepe, Orlando, Lento.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: diritti sociali aggiungere le seguenti: compreso il diritto alla casa.*

**\*58. 2363.**

Albanese.

*Al primo comma, lettera r), sopprimere le parole: che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale.*

**58. 132.**

Fontan.

*Al primo comma, lettera r), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: essere garantiti in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme.*

**\*58. 2342.**

Buffo, Dameri, Novelli, Gambale, Marco Fumagalli, Guerra, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli.

*Al primo comma, alla lettera r), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: essere garantiti in tutto il territorio nazionale in maniera uniforme.*

**\*58. 2343.**

Bolognesi, Crucianelli, Bielli, Altea, Vignali, Sciacca, Nappi, Guerra.

*Al primo comma, lettera r), sopprimere la parola: comunque.*

**58. 2317.**

Malavenda.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: essere garantiti, aggiungere le seguenti: in maniera omogenea.*

**58. 2331.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, lettera r), dopo le parole: garantiti in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: ed in modo equo.*

**58. 133.**

Armando Veneto, Servodio.

*Al primo comma, sopprimere la lettera s).*

**\*58. 2007.**

Malavenda.

*Al primo comma sopprimere la lettera s).*

**\*58. 135** (ex C. 59. 286).

Fontan, Maroni, Fontanini, Gnaga, Terzi.

*Segue una serie di 3 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera s) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:*

s) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa, e non può essere trasferita ad enti pubblici e privati, ancorché già esistenti, in riferimento alle grandi reti di trasporto di persone e merci unitamente alla tutela della salute dei cittadini a rischio a causa di relativo inquinamento acustico e atmosferico da esso provocato all'interno dei centri abitati nei quali dovrà essere vietato il transito dei mezzi pesanti e dei TIR.

**58. 136.** (C. 59. 479)

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:*

s) grandi reti di trasporto di ambito nazionale e internazionale.

**58. 105.**

Olivieri.

*Al primo comma, sopprimere la lettera t).*

**\*\*58. 2010.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera t).*

**\*\*58. 138.**

Bampo, Rizzi.

*Segue una serie di 2 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera t) del primo comma.*

*Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:*

t) Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa, e non può essere soggetta a trasferimenti ad altri organi pubblici e privati in riferimento all'ordinamento nazionale, regionale e comunale della comunicazione, informazione e libertà di accesso ai cittadini.

**58. 139.**

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:*

t) posta e ordinamento nazionale delle comunicazioni.

**\*58. 140.**

Sinisi.

*Al primo comma, sostituire la lettera t) con la seguente:*

t) posta e ordinamento nazionale delle comunicazioni.

**\*58. 141.**

Romano Carratelli, Carotti.

*Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: poste e.*

**\*\*58. 142.** (ex C. 59.287)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: poste e.*

**\*\*58. 143.**

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Al primo comma, alla lettera t), sopprimere le parole: e telecomunicazioni.*

**58. 144.**

Fontan.

*Al primo comma, lettera t), sostituire la parola: telecomunicazione con le seguenti: ordinamento della comunicazione e tutela del pluralismo.*

**58. 2333.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

*Al primo comma, sopprimere la lettera u).*

**\*58. 2012.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera u).*

**\*58. 145.** (ex C. 59. 288)

Fontan, Maroni, Fontanini, Vascon, Signorini.

*Segue una serie di 1 emendamenti dell'on. Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, della lettera u) del primo comma.*

*Al primo comma, alla lettera u), premettere le seguenti parole: programmi economici generali, azioni di riequilibrio, politiche industriali.*

**58. 146.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: produzione, trasporto e.*

**58. 147.** (ex C. 59.290)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: produzione.*

**58. 148.** (ex C. 59.292)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u), dopo la parola: produzione aggiungere le seguenti. ad eccezione dell'energia idroelettrica.*

**58. 149.** (ex C. 59.293)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: trasporto e distribuzione.*

**58. 2348.** (C. 59. 289)  
Pivetti.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: trasporto.*

**58. 150.** (ex C. 59.294)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere le parole: e distribuzione.*

**58. 151.** (ex C. 59.295)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u) sostituire le parole: e di distribuzione nazionale con le seguenti: distribuzione e vendita.*

**58. 25.**  
Acierno.

*Al primo comma, lettera u), dopo la parola: distribuzione aggiungere le seguenti: ad eccezione dell'energia idroelettrica.*

**58. 152.** (ex C. 59.296)  
Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, lettera u), sopprimere la parola: nazionali.*

**58. 2320.**  
Malavenda.

*Al primo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: e approvvigionamento e grandi reti di trasporto e adduzione delle acque.*

**58. 2345.**  
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al primo comma, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: regime delle acque.*

**58. 2346.**  
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

*Conseguentemente, al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: tutela dei beni culturali e ambientali.*

**58. 159.**  
Pittella, Gatto, Olivo, Molinari.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

*Conseguentemente, al quarto comma, dopo le parole: nel proprio ambito aggiungere le seguenti: la tutela e.*

**58. 160.**

Armando Veneto, Servodio.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 154.**

Fontanini, Bosco, Pittino, Ballaman, Oreste Rossi, Signorini, Stucchi, Terzi.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 155.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 2013.**

Malavenda.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 26.**

Acierno.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 157.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 2447.**

D'Alema.

*Al primo comma, sopprimere la lettera v).*

**\*58. 2355.** (C. 59. 119)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, sostituire la lettera v) con la seguente:*

v) principi in materia di tutela dei beni culturali, dei beni ambientali e dell'ambiente nonché livelli minimi di protezione ambientale e dell'ecosistema.

**58. 10.**

Olivieri.

*Al primo comma sostituire la lettera v) con la seguente:*

v) organizzazione sovraregionale della ricerca scientifica, tecnologica, culturale, nelle materie di competenza dello Stato.

**58. 56.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Tadorelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al primo comma, lettera v), sopprimere le parole: ed ambientali.*

**58. 161.**

Pisanu.

*Al primo comma, lettera v), dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.*

**58. 6200.**

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, lettera v) aggiungere, in fine, le parole: di interesse nazionale.*

**\*58. 162.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al primo comma, lettera v) aggiungere, in fine, le parole:* di interesse nazionale.

**\*58. 163.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al primo comma, lettera v), aggiungere, in fine, le parole:* di interesse nazionale.

**\*58. 2357.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) disciplina generale del sistema statistico nazionale in raccordo con l'attività statistica europea ed internazionale.

**58. 2364.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Le regioni possono emanare ulteriori disposizioni per una maggiore tutela e salvaguardia.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**58. 2339.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 2338.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

z) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 2351.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che deve essere assicurata in tutto il territorio nazionale.

**58. 2309.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

z) tutela e salvaguardia dei parchi nazionali.

**58. 2336.**

Paissan.

*Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

z) tutela del paesaggio.

**58. 2337.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

*Al primo comma, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

z) tutela delle specie animali non umane garantendo pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, riconoscendo tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza.

**58. 2334.**

Procacci.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani.

**58. 167.**

Crema, Sergio Fumagalli, Boselli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela delle tradizioni storiche e delle risorse naturali.

**58. 168.**

Antonio Pepe.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela delle piccole attività rurali, agricole e artigianali.

**58. 169.**

Antonio Pepe.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela delle aree protette di interesse nazionale ed internazionale.

**58. 2225.**

Turroni, Cento, Scalia.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela delle produzioni agricole ed agricolo-alimentari.

**58. 5015.**

Pecoraro Scanio, Nardone.

*Al primo comma, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:*

z) alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

**58. 2306.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni.

**58. 2307.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) norme generali sull'istruzione e sull'università, sui relativi titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale.

**58. 2315.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) istruzione, università e ricerca.

*Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti: professioni.*

**58. 2335.**

Acciarini.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) finalità principi e livelli minimi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio.

**58. 57.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

**58. 2316.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) disciplina attuativa degli accordi o intese previsti dagli articoli 7 e 8.

**58. 2303.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) disciplina attuativa degli accordi previsti dagli articoli 7 e 8.

**58. 165.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) tutela dei bisogni sociali e dei diritti di cittadinanza inalienabili quali quelli al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla

salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

**58. 166.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) ordinamento generale della tutela e della sicurezza nel lavoro che deve essere garantita in tutto il territorio nazionale.

**58. 2308.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) ordinamento nazionale della comunicazione che deve essere accessibile a tutti i cittadini di ogni ordine e grado sociale ed a tutte le forze politiche, ai movimenti, alle minoranze sociali ed alle autorganizzazioni antagoniste.

**58. 2310.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) ordinamento generale della protezione civile che deve essere presente e garantita su tutto il territorio nazionale.

**58. 2311.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) ordinamento nazionale delle attività sportive che devono essere assicurate e organizzate su tutto il territorio della Repubblica.

**58. 2312.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale.

**58. 2313.**

Malavenda.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

z) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi.

**58. 2314.**

Malavenda.

*Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto comma.*

**58. 2380.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Alberto Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*58. 170.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*58. 171.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sopprimere il secondo comma.*

**\*58. 172.** (S. 59. 276)

Stucchi, Signorini.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa in riferimento alle norme generali sulla istruzione pubblica ed obbligatoria, sulla università statale e repubblicana, all'ordinamento generale della ricerca scientifica e tecnologica.

**58. 282.**

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Spetta altresì allo Stato la potestà legislativa in materia di istruzione, università e ricerca. Lo Stato determina con legge la disciplina generale relativa a: professioni; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

**58. 2379.**

Acciarini.

*Sostituire il secondo comma, con il seguente:*

La legge approvata dalle due Camere determina principi fondamentali in materia di: istruzione, università e professioni;

ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dei beni culturali e ambientali; protezione civile; informazione; sicurezza urbana e locale.

**58. 2410.**

D'Alema.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* Spetta a: relativa con le seguenti: Spetta allo Stato determinare con legge approvata dalle due Camere i principi fondamentali relativi a.

**\*58. 174.**

Zeller, Widmann, Brugger, Carverì, Detomas.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* Spetta fino a: relativa con le seguenti: Spetta allo Stato determinare con legge approvata dalle due Camere i principi fondamentali relativi

**\*58. 2388.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* Spetta fino a: relativa a: con le seguenti: Spetta altresì allo Stato la potestà legislativa in riferimento alla disciplina generale in materia di.

**58. 175.**

Castellani, Soda, Petrella, Cambursano, Capitelli, Bracco, Bressa, Occhionero, Mazzochin, Acciarini, Voglino, Ruggeri, Volpini, Ciani, Monaco, Risari, Polenta.

*Al secondo comma, sostituire le parole:* Spetta allo con le seguenti: È competenza inoltre dello.

**58. 176.** (ex 59. 204).

Alborghetti, Anghinoni.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* disciplina fino alla fine del comma con le seguenti: tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento.

**58. 177.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* disciplina fino a: sostanze alimentari con le seguenti: tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 178.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole: la disciplina generale relativa a con le seguenti: i principi fondamentali relativi a.*

**58. 198.**

Pisanu.

*Al secondo comma, dopo le parole: relativa a aggiungere le seguenti: diritti che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono incompatibili col loro legittimo soddisfacimento. A tali principi devono conformarsi:*

**58. 180.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.*

\* **58. 212.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.*

\* **58. 213.** (ex. C. 59. 252.9)

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e professioni.*

\***58. 2389.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.*

\*\* **58. 215.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.*

\*\***58. 216** (\* C. 59. 254).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: istruzione, università e.*

\*\***58. 2384.**

Pivetti.

*Al secondo comma, sopprimere la parola: istruzione.*

\***58. 217.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere la parola: istruzione.*

\***58. 2375.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a pre-*

cisi parametri di utilità sociale consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 182.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 183.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono esclusivamente di competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 181.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclu-

siva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne siano attivo interesse.

**58. 184.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali*

previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 185.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di pre-*

stazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 186.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perchè oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali previdenziali e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di

trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, periodicamente verificabili dall'insieme degli organismi elettivi e di base interessati dei lavoratori e dalle competenti autorità, e consistenti nella difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori, nel rispetto dei diritti sindacali. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 187.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perchè il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 158.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza,

alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

**58. 189.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese.

**58. 190.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La fun-

zione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione.

**58. 191.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Viceversa, i profitti delle imprese e l'accumulazione del capitale sono intesi come variabile dipendente dai bisogni sociali inalienabili.

**58. 192.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle

prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento dei massimi livelli di prestazione resi possibili sia dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate, sia finalizzando a tale scopo l'insieme delle attività umane. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. La funzione primaria dello Stato e dell'insieme delle sue articolazioni è finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili che non possono essere intesi e trattati come variabile dipendente dai profitti delle imprese sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Viceversa, i profitti delle imprese e l'accumulazione del capitale sono intesi come variabile dipendente dai bisogni sociali inalienabili.

**58. 193.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono disponibili ad alcuna mercificazione perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento dei massimi livelli di prestazione resi possibili sia dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate, sia finalizzando a tale scopo l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni, e delle sue risorse, che liberando i bisogni sociali dal ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, affermandone e realizzandone viceversa la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti

sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 194.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 195.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna merci-

ficazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle adeguate innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente, dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 196.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato,

delle sue articolazioni e delle sue risorse, finalizzandole alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale, espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletivi e di base interessati dei lavoratori che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta difesa ed ampliamento dei livelli occupazionali, nel miglioramento delle condizioni di lavoro, nel rispetto datoriale dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. Tali diritti sono esigibili singolarmente e/o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 197.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che non sono mercificabili perché il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento.

Tali diritti sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse, e sono uniformi sull'intero territorio nazionale. la funzione dello stato e delle sue articolazioni e'finalizzata ad affermare la supremazia dei bisogni sociali inalienabili.

**58. 200**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con*

*le seguenti:* tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa- all'assistenza- alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletti e di base dei lavoratori interessati che alle preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

Tali diritti sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 201**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da:* istruzione fino alla fine del comma con *le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla casa- all'assistenza- alla previdenza, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme sull'intero territorio nazionale dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi eletti e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei

livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

#### 58. 20100

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia- alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza- alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema in conformità all'articolo 3, tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente inconciliabili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di pro-

duzione. qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia gli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

#### 58. 202.

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa all'assistenza- alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema- tali bisogni sono di esclusiva competenza pubblica perché oggettivamente non disponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggruppamento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a

seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori e/o dei cittadini che ne hanno attivo interesse".

**58. 203.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti: Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza alla previdenza- alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, da attuare in conformità alla lettera ed allo spirito dell'articolo 3. Tali bisogni sono di esclusiva competenza e*

titolarità pubblica essendo indisponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento: La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo sono inoltre impegnate l'insieme delle funzioni e delle attività dello stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione-qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi periodici di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che le preposte autorità nazionali e territoriali. tali controlli consistono nella verifica dell'avvenuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restrizione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse.

**58. 204.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire le parole da: istruzione fino alla fine del comma con le seguenti:* Tutela dei bisogni sociali inalienabili quali il diritto al lavoro, all'istruzione, alla democrazia, alla salute, alla casa, all'assistenza, alla previdenza, alla tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. In conformità alla lettera ed allo spirito dell'articolo 3 i bisogni sociali inalienabili sono di esclusiva competenza e titolarità pubblica essendo indisponibili ad alcuna mercificazione in quanto il mercato ed il profitto sono strutturalmente incompatibili con il loro adeguato soddisfacimento. La qualità dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, previdenziali, e dell'insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, deve tendere al raggiungimento uniforme, sull'intero territorio nazionale, dei massimi livelli di prestazione consentiti dall'utilizzo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche ad oggi realizzate evitando disparità e sperequazioni di trattamenti e prestazioni a seconda delle condizioni personali, economiche, sociali e relazionali dei cittadini. A tale scopo è impegnato l'insieme delle funzioni e delle attività dello Stato, delle sue articolazioni e delle sue risorse. Esse sono interamente finalizzate alla liberazione dei bisogni sociali dall'angusto ruolo di variabile subordinata e dipendente dai profitti dell'impresa e dall'accumulazione del capitale, per affermarne e realizzarne la supremazia sui vigenti meccanismi sociali di produzione. Qualsiasi finanziamento pubblico erogato a qualsiasi titolo ad ogni impresa privata deve essere formalmente vincolato a precisi parametri di utilità sociale sottoscritti dall'impresa, ed espressamente sottoposti a controlli periodici che competono sia agli organismi elettivi e di base dei lavoratori interessati che alle preposte autorità nazionali e territoriali. Tali controlli consistono nella verifica dell'av-

venuta realizzazione degli impegni sottoscritti per la difesa e l'ampliamento dei livelli occupazionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti soggettivi e collettivi dei lavoratori e dell'insieme delle libertà sindacali. La violazione degli impegni sottoscritti da parte datoriale comporta la restituzione completa del finanziamento pubblico ricevuto più una penale proporzionale all'entità del finanziamento ricevuto.

I diritti derivanti dai bisogni sociali inalienabili sono esigibili singolarmente o collettivamente da parte dei lavoratori o dei cittadini che ne hanno attivo interesse”.

**58. 205.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere la parola:* università.

**\*\*58. 218.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere la parola:* università.

**\*\*58. 2374.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e professioni.

**58. 219.** (\*\* C. 59. 96).

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, dopo la parola professioni aggiungere le seguenti:* garantendo la parità tra scuola pubblica e privata.

**58. 221** (\* S. 59. 107).

Fontan, Fontanini, Maroni.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* ricerca scientifica e tecnologica.

**\* 58. 222.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.*

\* **58. 223.**

**Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.**

*Al secondo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.*

\* **58. 224.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: ricerca scientifica e tecnologica.*

\***58. 2387.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: scientifica e.*

**58. 225.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: e tecnologica.*

\***58. 226.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: e tecnologica.*

\***58. 2370.**

Malavenda.

*Al secondo comma, dopo le parole: ricerca scientifica e tecnologica, aggiungere le seguenti: sperimentazione biotecnologica; controllo delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche di derivazione biotecnologica;*

**58. 227.**

Antonio Pepe.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine, le parole: determinazione dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; trattamenti sanitari, tutela della salute, alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.*

**58. 277.**

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari, tutela della salute e.*

\***58. 228.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari, tutela della salute e.*

\***58. 2390.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari.*

\*\***58. 229.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari.*

\*\***58. 230.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: trattamenti sanitari.*

\*\***58. 2371.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari.

**58. 231.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela della salute e.

**\*58. 232.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela della salute e.

**\*58. 2367.**

Malavenda.

*Al secondo comma, dopo le parole:* della salute *aggiungere la seguente:* alimentazione.

**58. 233.**

Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e controllo delle sostanze alimentari.

**\*58. 2372.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e controllo delle sostanze alimentari.

**\*58. 2393.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, dopo le parole:* e controllo delle sostanze alimentari; *aggiungere le seguenti:* pianificazione del territorio e disciplina delle trasformazioni urbane ed edilizie.

**58. 2226.**

Turroni, Boato, Cento, Mattioli, Scalia.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e controllo delle sostanze alimentari.

**\*58. 235** (\* C. 59. 314).

Fontan, Maroni, Fontanini, Balocchi, Bampo.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e controllo delle sostanze alimentari.

**\* 58. 228.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* e controllo delle sostanze alimentari.

**\* 58. 237.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere la parola:* controllo.

**58. 238 59. 317).**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela e sicurezza del lavoro.

**\* 58. 239.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela e sicurezza del lavoro.

**\* 58. 240.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* tutela e sicurezza del lavoro.

**\* 58. 242** (\*\*\*) C. 59. 271).

Fontan, Maroni, Fontanini, Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela e sicurezza del lavoro.

**\*58. 2391.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela e.

**58. 243.**

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
e sicurezza.

**58. 244.**

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, dopo le parole:* si-  
curezza del lavoro *aggiungere le seguenti:*  
ordinamento delle imprese.

**\*58. 245.**

Cerulli Irelli.

*Al secondo comma, dopo le parole:* si-  
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*  
ordinamento delle imprese.

**\*58. 2378**

Alemanno, Nania, Nuccio Car-  
rara, Rallo, Simeone, Porcu,  
Tringali, Mantovano.

*Al secondo comma, dopo le parole:* si-  
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*  
ordinamento delle imprese.

**\*58. 2399.**

Polenta, Merlo Tuccillo.

*Al secondo comma, dopo le parole:* si-  
curezza del lavoro; *aggiungere le seguenti:*  
autonomie funzionali; attività di produ-  
zione e scambio di beni e servizi.

**58. 2377.**

Alemanno, Nania, Nuccio Car-  
rara, Rallo, Simeone, Porcu,  
Tringali, Mantovano.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 247.** (ex. C.59. 162).

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani, Gnaga.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 249.**

Zeller, Widmann, Brugger, Ca-  
veri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 250.**

Olivieri.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

**\*58. 2394.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e.

**\*\*58. 251.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
tutela dell'ambiente e.

**\*\*58. 252** (\* C. 59. 278).

Parolo, Pirovano.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* dell'ambiente e.

**58. 253.**

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* e dell'ecosistema.

**58. 254.** (ex C. 59. 274).

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

**58. 256.**

De Ghislanzoni Cardoli.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nel settore agricolo.

**58. 257.**

De Ghislanzoni Cardoli.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* interventi programmati nel settore agricolo e forestale;

**58. 258.**

De Ghislanzoni Cardoli.

*Al secondo comma, dopo la parola:* dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* politiche abitative;

**58. 259.**

De Biasio Calimani, Orlando,  
Rotundo, Mastroluca, Stanisci,  
Scantamburlo, Occhionero Caruano,  
Rabbito, Valletto Bitelli, Lumia,  
Saonara, Panattoni, Bartolich.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* regime dei suoli e governo del territorio;

**58. 263.**

De Biasio, Calimani, Orlando,  
Rotundo, Mastroluca, Stanisci,  
Occhionero, Caruano, Valletto Bitelli,  
Saonara, Panattoni, Bartolich,  
Acciarini, Lumia.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* pianificazione del territorio e disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

**58. 2401.**

Turroni.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* difesa del suolo.

**58. 2381.**

Giovanardi, Peretti, Manzione,  
Angeloni, Baccini, Cardinale,  
Cimadoro, D'Alia, De Franciscis,  
Del Barone, Di Nardo, Fabris,  
Follini, Fronzuti, Galati,  
Lucchese, Miraglia Del Giudice,  
Nocera, Pagano, Scoca.

*Al secondo comma, dopo le parole:* tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *aggiungere le seguenti:* governo del territorio.

**58. 2376.**

Bandoli, Zagatti, Lorenzetti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* protezione civile.

\* **58. 266.**

Zeller, Widmann, Brugger,  
Caveri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
protezione civile.

\* **58. 267.** (\* ex C. 59. 298).  
Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani, Vascon.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
protezione civile.

\***58. 2386.**  
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
protezione civile *con le seguenti:* coordina-  
mento nazionale della protezione civile.

**58. 2369.**  
Olivieri.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\* **58. 269.**  
Taradash, Colletti, Giovine.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\***58. 246.** (\* ex C. 59. 300).  
Fontan, Maroni, Fontanini, Bo-  
sco, Pittino, Ballaman.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\* **58. 270.**  
Zeller, Widmann, Brugger, Ca-  
veri, Detomas.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\* **58. 271.**  
Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\* **58. 272.**  
De Biasio, Calimani, Occhionero,  
Caruano, Rabbito, Valetto Bi-  
telli, Saonara, Orlando, Ro-  
tundo, Mastroluca, Stanisci.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\***58. 2366.**  
Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\***58. 2382.**  
Pivetti.

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
ordinamento sportivo.

\***58. 2385.**  
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruf-  
fino.

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-  
tività sportive disciplinate dall'ordina-  
mento sportivo internazionale.

\*\***58. 274.**  
Zeller, Widmann, Brugger, Ca-  
veri, Detomas.

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
ordinamento sportivo *con le seguenti:* at-  
tività sportive disciplinate dall'ordina-  
mento sportivo internazionale.

\*\***58. 2392.**  
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine,*  
*le parole:* diritti sindacali della cui rappre-

sentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

**58. 278.**

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, precludendo la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

**58. 279.**

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

**58. 280.**

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* diritti sindacali della cui rappre-

sentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e con la firma di accordi con organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate.

**58. 281.**

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* produzione agricola, agro-alimentare e biotecnologica.

**58. 5014.**

Pecoraro Scanio, Nardone.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* tutela dell'associazionismo e delle forme di autorganizzazione di quei gruppi di cittadini che agiscano con finalità sociali e culturali.

**58. 275.**

Malavenda.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* previdenza sociale, assicurazioni.

**58. 276.**

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:* determinazione delle caratteristiche e dei requisiti per il riconoscimento legale dei territori montani.

**58. 2396.** (C. 59. 318)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Spetta inoltre allo Stato la potestà della legislazione ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionale.

**58. 2373.**

Malavenda.

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

Le leggi di cui alla lettera q) del primo comma, necessitano dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali. Sono inoltre approvate con l'assenso della Camera delle Autonomie Territoriali le leggi che:

prevedono spese che devono essere sostenute dalle regioni, dalle province e dai Comuni nel caso si disponga che queste sopportino un quarto o più delle spese stesse;

disciplinano la concessione di aiuti finanziari per investimento dallo Stato alle regioni;

disciplinano la misura in cui regioni, province e comuni sostengono le spese relative alle proprie amministrazioni;

regolano tributi il cui gettito, spetti, in tutto o in parte, alle regioni, alle province e ai Comuni;

determinano le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alle regioni del get-

tito delle imposte determinate dalla Costituzione e dalle leggi nonché le forme di perequazione tra le regioni;

disciplinano limiti e forme di ripartizione delle entrate locali di spettanza delle regioni, delle province e dei Comuni;

contengono programmi finanziari pluriennali e discipline rivolte a rendere adeguati i bilanci dello Stato e delle regioni alla congiuntura economica.

Le leggi di cui al secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Camera delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei Deputati. Se la Camera dei Deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare con una maggioranza non inferiore a quella con la quale la Camera delle autonomie territoriali ha proceduto alla richiesta di riesame.

**58. 2400.** (C. 59.246)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Armando Veneto, Fioroni, Frigato, Ruggeri, Saonara, Giovanni Bianchi, Ferrari, Risari, Scantamburlo, Valetto Bitelli, Castellani, Polenta, Monaco, Repetto.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Le leggi statali adottate ai sensi del secondo comma del presente articolo sono trasmesse alla Conferenza delle autonomie territoriali, la quale può richiederne, con atto motivato, il riesame alla Camera dei deputati. Se la Camera dei deputati intende discostarsi dai rilievi formulati in sede di richiesta di riesame, deve deliberare a maggioranza assoluta.

**58. 2402.** (C. 59. 248)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui ai due commi precedenti, gli ulteriori ambiti in cui esse esercitano potestà normativa.

**\*\*58. 283.** (C. 59. 245)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Gli Statuti speciali individuano, fra le materie di cui al primo e secondo comma, gli ulteriori ambiti in cui esercitano potestà normativa.

**\*\*58. 2395.** (C. 59. 245)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sopprimere il terzo comma.*

*Conseguentemente all'articolo 89, secondo comma, sopprimere la lettera c).*

**58. 287** (ex 59. 201).

Pisanu.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 2214.**

Mantovano, Contento.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 284.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 286.**

Taradash, Colletti, Giovine, Rebuffa, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborrelli, Fratta Pasini, Stra-

della, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 289.** (\* ex S. 59. 269)

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani, Santandrea, Parolo, Stucchi.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 2412.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sopprimere il terzo comma.*

**\*58. 2418.**

Malavenda.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

Con legge costituzionale si possono stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali ed europei. Si possono altresì delegare alle Comunità federate funzioni normative nelle materie comprese nell'elenco di cui al primo comma.

**58. 2413.**

Giovine.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che deve essere approvata da entrambe le Camere allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali non frazionabili.

**58. 2414.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casi-

nelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica o economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettibili di frazionamento.

**58. 2403.** (C. 59.202)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, allo scopo di garantire l'unità giuridica od economica nell'interesse dell'intera comunità nazionale, o di tutelare interessi nazionali insuscettibili di frazionamento.

**58. 2417.** (C. 59.400)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Ferrari, Valetto Bitelli, Fioroni, Giovanni Bianchi, Polenta.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

**58. 2408.**

Casini, Mastella, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabbris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Peretti, Scoca.

*Sostituire il terzo comma, con il seguente:*

La legge approvata dalle due Camere può stabilire principi fondamentali per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali. Può altresì delegare alle Regioni funzioni normative in materie ricomprese nell'elenco di cui al comma, 1.

**58. 2409.**

D'Alema.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Spetta alla Repubblica la potestà legislativa ed attuativa ad essa attribuita dalle disposizioni fondamentali della Costituzione e per la tutela di preminenti ed imprescindibili interessi dei cittadini e dei lavoratori, ancorché espulsi dal lavoro e pensionati.

**58. 292.**

Malavenda.

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali, che richiedano una disciplina unitaria specialmente in vista dell'attuazione dei compiti dello Stato sociale e di diritto.

**58. 293.**

Malavenda.

*Al terzo comma, dopo le parole: Spetta inoltre allo Stato aggiungere le seguenti: la regolazione dei rapporti previsti dagli articoli 7 e 8.*

**58. 294.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.*

**\*58. 2219.**

Fei, Bono.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.*

**\*58. 294.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella.*

**\*58. 2383.**

Pivetti.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.*

**\*\*58. 295.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.*

**\*\*58. 295 (\*\*C. 59. 163).**

Gnaga, Fontan.

*Al terzo comma, sopprimere le parole: per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.*

**\*\*58. 5006.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al terzo comma, sopprimere le parole:* per la tutela di imprescindibili interessi nazionali.

**\*\*58. 2411.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al terzo comma, sostituire le parole da:* per la tutela *fino a:* nazionali *con le seguenti:* per l'indirizzo di tutela di condivisi e imprescindibili interessi nazionali.

**58. 5005.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al terzo comma, sopprimere le parole da:* e quella *fino alla fine del comma.*

**\*58. 296.**

Malavenda.

*Al terzo comma, sopprimere le parole da:* e quella *fino alla fine del comma.*

**\*58. 2405.**

Malavenda.

*Al terzo comma, sopprimere le parole da:* e quella *fino alla fine del comma.*

**\*58. 2407.**

**Boato.**

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo Stato può e deve delegare con legge alla Regione funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

**58. 2406.**

Malavenda.

*Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In tali materie lo Stato può intervenire, con legge approvata a maggioranza dei tre quinti di entrambe le Camere, solo nel caso in cui le Regioni, in base al principio di sussidiarietà non si

dimostrino in grado di assicurare livelli minimi di prestazioni sociali o la tutela di fondamentali diritti.

**58. 297.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Spetta allo Stato garantire una reale rappresentanza sindacale che garantisca i diritti sindacali e la loro consegna direttamente ai lavoratori, che si esercita come segue:

*(Consigli unitari).*

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti e costituiti, secondo le norme di cui alla presente legge, in ogni unità produttiva o ufficio lavorativo, compresi quelli della pubblica amministrazione, individuati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, ovvero ai sensi dei successivi contratti o accordi collettivi in conformità alla presente legge.

Le norme della presente legge si applicano sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato, comunque definiti (part-time, interinale, stagionale, ecc.), ed ai soci lavoratori delle cooperative, nonché ai lavoratori solo formalmente indipendenti (prestatori d'opera, consulenti, terzo settore, ecc.), quando il rapporto di collaborazione raggiunga i tre mesi continuativi di durata.

*(Composizione e coordinamento dei consigli unitari - Consigli unitari collettivi).*

Salvo clausole più favorevoli nei contratti collettivi di lavoro, ogni consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori è formato:

a) da un componente ogni 10 dipendenti nelle unità lavorative che occupano fino a 50 dipendenti, e comunque da non meno di due componenti;

b) da almeno sette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione

di uno ogni 15 dipendenti oltre i 50, nelle unità lavorative che occupano fino a 350 dipendenti;

c) da almeno ventisette componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 25 dipendenti oltre i 350, nelle unità lavorative che occupano fino a 1.500 dipendenti;

d) da almeno settantacinque componenti più un ulteriore numero di componenti in ragione di uno ogni 50 dipendenti oltre i 1.500, nelle unità lavorative che occupano più di 1.500 dipendenti.

I consigli unitari delle unità lavorative, corrispondenti alle unità produttive o uffici lavorativi di cui all'articolo 1, che facciano capo ad un unico datore di lavoro gruppo societario o settore della pubblica amministrazione, possono formare, di propria iniziativa, organismi di coordinamento cui devolvere parzialmente i poteri sindacali dei singoli consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Più unità lavorative che occupino non oltre cinque dipendenti ciascuna e che facciano capo ad un unico datore di lavoro, gruppo societario o settore della pubblica amministrazione nel medesimo territorio comunale, provinciale o regionale, possono costituire consigli unitari collettivi, raggruppando i due componenti eletti per ogni unità lavorativa in un unico organismo di rappresentanza ovvero procedano direttamente ad eleggere i due componenti per ogni attività lavorativa con votazioni simultanee, indette unitariamente, cui hanno diritto a partecipare tutti i componenti dell'area territoriale interessata.

*(Indizione e preparazione delle elezioni).*

In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni per la costituzione dei consigli unitari possono essere indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità lavorativa.

Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con oltre 3.000 dipendenti oc-

corrono, per l'iniziativa di indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno 100 dipendenti.

Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per indire le elezioni dei consigli unitari.

Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio mandato, in modo che le elezioni stesse e la proclamazione degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del nuovo non deve intercorrere più di una settimana.

Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto disposto nei commi 1, 2 e 3.

L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori.

Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i nominativi di un componente per la commissione elettorale e di un altro in funzione di scrutatore.

Ogni lista deve essere costituita da un numero di nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di esso.

*(Modalità delle elezioni).*

Hanno diritto di partecipare alle elezioni e di esservi candidati tutte le lavoratrici e i lavoratori occupati nell'unità lavorativa.

Non possono candidarsi i dipendenti che facciano parte della commissione elettorale o che siano stati indicati quali scrutatori.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei dipendenti che abbia esercitato effettivamente il diritto di voto.

Le elezioni avvengono rigorosamente, a pena di assoluta invalidità, utilizzando schede bianche, uguali per ogni dipendente e prive di qualunque contrassegno, indicazione, simbolo o quant'altro possa consentire l'identificazione o la provenienza.

Il voto è libero, personale, segreto; esso viene espresso mediante indicazione sulla scheda di un unico nominativo, prescelto fra i candidati alle elezioni, di cui vengano scritti per esteso nome e cognome. Nei casi di omonimia le generalità del candidato prescelto devono essere precedute dall'indicazione del numero che contrassegna la lista di cui fa parte e, occorrendo, dal numero corrispondente alla sua posizione in lista; in mancanza, il voto sarà considerato nullo.

La commissione elettorale fissa le regole per garantire quanto stabilito nel presente articolo, portandole a conoscenza di tutte le lavoratrici ed i lavoratori dell'unità produttiva o ufficio lavorativo, almeno sette giorni prima della scadenza elettorale, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3.

I verbali di svolgimento delle operazioni elettorali, compresi quelli relativi allo scrutinio delle schede votate ed all'indicazione degli eletti, rimangono affissi secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 per almeno trenta giorni.

Le operazioni di voto devono svolgersi in giornata ed in orario lavorativo, in modo che tra l'ora d'inizio ed il termine dell'ultima ora del tempo utile per votare intercorrano esattamente trentasei ore.

Scrutate le schede, ovvero ricevuti il presidente della commissione elettorale i verbali di scrutinio di ogni singolo seggio, la commissione elettorale individua gli eletti a norma dell'articolo 5 e ne proclama l'elezione mediante pubblica dichiarazione, dandone atto a verbale.

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ore di assemblea retribuite, in aggiunta a quelle del monte-ore annuo previsto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostenuto dall'articolo

16 della presente legge, onde consentire lo svolgimento delle elezioni; al presidente ed agli altri componenti la commissione elettorale, nonché agli scrutatori, devono essere riconosciuti nella misura necessaria, appositi permessi retribuiti.

La commissione elettorale concorda tempestivamente col datore di lavoro le modalità attuative della disposizione di cui al comma 10. La mancata cooperazione del datore di lavoro è censurabile ai sensi dell'articolo 22.

*(Definizione del meccanismo elettorale).*

Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.

Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente così ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.

Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per contiguità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.

I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa

interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.

Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.

In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità specifiche di cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scendere, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.

*(Durata del mandato.*

*Assemblea di verifica e revocabilità).*

Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su ap-

posita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

## CONTRIBUTI SINDACALI

*(Titolarità e ripartizione  
dei contributi sindacali).*

Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

#### POTERI DEI CONSIGLI UNITARI

*(Potere negoziale del consiglio unitario).*

Al consiglio unitario compete il potere di negoziare le condizioni di lavoro ed ogni altro elemento concernente l'attività lavorativa nell'unità interessata.

Il potere negoziale del consiglio unitario si manifesta negli atti con cui esso promuove e stipula sia i contratti collettivi aziendali, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia accordi aziendali, contenenti la disciplina di elementi o questioni particolari.

Le stipulazioni collettive promosse e concluse dal consiglio unitario, previa approvazione della maggioranza dei suoi componenti, acquistano efficacia vincolante su tutti i rapporti di lavoro nell'unità interessata quando intervenga, nell'assemblea dei dipendenti appositamente convocata, l'espressa ratifica da parte della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti all'assemblea. In mancanza di ratifica le stipulazioni collettive non acquistano alcuna efficacia.

Alla negoziazione del contratto collettivo o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, con funzione consultiva, uno o più esperti per ciascun gruppo di lavoratori che possa essere destinatario dei

contributi sindacali a norma dell'articolo precedente, previo invio di designazione al datore di lavoro.

*(Diritti indisponibili).*

Le stipulazioni collettive, di qualsiasi livello, non possono in alcun caso disporre dei diritti soggettivi di lavoratrici e lavoratori.

La contrattazione collettiva non può disporre in deroga alle norme di legge, salvo che queste espressamente lo consentano.

Discipline collettive in deroga alla legge sono tuttavia ammesse se più favorevoli ai lavoratori, valutando a tal fine l'intera normativa concernente il medesimo istituto.

Salvo il caso previsto nel comma 3, le clausole delle stipulazioni collettive difformi dalle norme inderogabili di legge sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

Le stipulazioni collettive non possono derogare alle norme di una stipulazione collettiva di diverso livello, salvo che prevedano una disciplina più favorevole ai lavoratori.

Le clausole dei contratti collettivi e degli accordi aziendali che, ai sensi del comma 2, operino in deroga alla legge per espressa previsione normativa ovvero che dispongano la rinegoziazione di diritti di origine contrattuale in riferimento ad uno specifico gruppo o settore di lavoratori nell'unità interessata, devono essere espressamente approvate e ratificate dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente interessati, nell'assemblea all'uopo convocata. In mancanza di approvazione e ratifica, le suddette clausole non acquistano alcuna efficacia.

In nessun caso i contratti collettivi o gli accordi aziendali possono individuare o concorrere ad individuare tipologie di rapporti lavorativi cui sia consentita l'apposizione di un termine di durata.

Quanto previsto dal presente articolo, nonché ogni altra attribuzione individuale di cui alla presente legge ed ai contratti collettivi di lavoro, si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di forma-

zione e lavoro, il cui computo va inserito ad ogni effetto in tutte le determinazioni numeriche di cui alla presente legge.

Le stipulazioni collettive continuano a produrre i propri effetti dopo la scadenza ovvero dopo la disdetta, fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo.

Sono abrogate le disposizioni che dispongono diversamente dai commi 7 e 8.

*(Modifiche della legge 20 maggio 1970, n. 300, e diritti dei componenti il consiglio unitario).*

L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato; le disposizioni del titolo III della medesima legge facenti riferimento, rispettivamente, alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai dirigenti delle stesse devono intendersi riferite ai consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“Salvo clausole più favorevoli dei contratti o degli accordi collettivi, ogni componente del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a permessi retribuiti nella misura di almeno dieci ore mensili”.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai componenti il consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 22, 23, 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre al consiglio unitario spettano i diritti previsti dagli articoli 25 e 27.

*(Diritti dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato).*

Spettano ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nonché dei gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato, che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, i diritti previsti dagli articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970,

n. 300; ai rispettivi raggruppamenti spettano altresì i diritti previsti dagli articoli 25 e 27 della stessa legge.

Ciascun raggruppamento provvede a comunicare preventivamente per iscritto al datore di lavoro i nominativi dei propri rappresentanti nell'unità lavorativa, non superando i tre rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, ovvero di quindici rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, ovvero di quaranta rappresentanti nel caso di cui alla lettera *c)* dello stesso comma 1, ovvero di cento rappresentanti nel caso delle unità lavorative di cui alla lettera *d)* del citato comma 1.

*(Formazione delle rappresentanze unitarie di categoria o comparto).*

Per ogni categoria produttiva, nonché per ogni comparto della pubblica amministrazione, i consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori eleggono al proprio interno, secondo modalità da stabilirsi con regolamento adottato dai consigli stessi nel relativo ambito territoriale, i delegati che a livello provinciale, regionale e nazionale costituiscono i coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, dotati dei poteri di cui all'articolo 13.

Hanno diritto a partecipare all'elezione tutti i componenti dei consigli unitari della categoria o del comparto nel relativo ambito territoriale.

Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì il numero dei delegati da eleggere, prevedendo, sotto pena di nullità, i criteri mediante i quali assicurare in ogni caso la presenza effettiva, negli organismi eletti, delle posizioni di minoranza.

L'istanza che conferisce mandato ai delegati di cui al comma 3 può, in ogni momento, revocare il mandato ad uno o più delegati e sostituirli con altri aventi diritto mediante decisione motivata da adottarsi con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

I componenti dei coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto

hanno diritto, nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva, a permessi retribuiti aggiuntivi di quelli eventualmente spettanti ad altro titolo.

Si applica anche ai coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto, nonché ai loro componenti, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 10.

*(Potere negoziale dei consigli unitari di categoria o di comparto. Referendum confermativo).*

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto hanno, nel rispettivo ambito territoriale, il potere di promuovere e stipulare il contratto collettivo di lavoro, previa approvazione della maggioranza dei loro componenti. Alla negoziazione hanno diritto di partecipare esperti designati con le stesse funzioni e modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.

La definizione della piattaforma negoziale, approvata dalla maggioranza dei componenti il coordinamento dei consigli unitari di categoria o di comparto del relativo ambito territoriale, deve essere sottoposta a *referendum* confermativo cui hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori della categoria o del comparto occupati nell'ambito territoriale interessato.

Resa pubblica la piattaforma approvata dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari mediante affissione negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i dipendenti, il *referendum* di cui al comma 2 dev'essere obbligatoriamente promosso entro sette giorni dal coordinamento stesso; in mancanza, il coordinamento decade dai poteri negoziali.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge la piattaforma negoziale, qualsiasi stipulazione che ne riproponga il contenuto è assolutamente nulla.

*(Stipulazione del contratto collettivo di lavoro con efficacia erga omnes. Referendum abrogativo).*

La stipulazione del contratto collettivo di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 13

acquista efficacia vincolante per tutti i rapporti di lavoro di categoria o di comparto nell'ambito territoriale interessato se riceve, nel *referendum* previsto dal precedente articolo, la maggioranza dei voti espressi dalle lavoratrici e dai lavoratori aventi diritto a parteciparvi.

Al *referendum* abrogativo hanno diritto di partecipare tutte le lavoratrici ed i lavoratori della categoria o del comparto nell'ambito territoriale interessato.

Il *referendum* dev'essere convocato obbligatoriamente, pena l'invalidità dell'intesa negoziale raggiunta, dal corrispondente coordinamento dei consigli unitari entro quindici giorni dalla data in cui il coordinamento medesimo comunica, nelle stesse forme previste per la pubblicazione della piattaforma, il contenuto dell'intesa raggiunta.

Se la maggioranza dei voti espressi nel *referendum* respinge l'intesa negoziale, la relativa stipulazione non acquista alcuna efficacia e s'intende abrogata.

Il *referendum* abrogativo può svolgersi anche su singole parti dell'intesa negoziale, qualora ne faccia richiesta almeno il 10 per cento degli aventi diritto; in tal caso la scheda di voto riporterà sia il quesito generale che uno o più quesiti particolari, e l'eventuale risultato abrogativo particolare non spiegherà effetti sulle altre parti del contratto collettivo.

*(Regolamenti referendari).*

I coordinamenti dei consigli unitari di categoria o di comparto fissano, con regolamenti adottati a maggioranza, le modalità tecniche per lo svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 13 e 14.

#### ASSEMBLEA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

*(Diritto di riunione. Convocazione dell'assemblea di lavoratrici e di lavoratori).*

L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

“ART. 20. — (Assemblea). — 1. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di

riunirsi in assemblea, nell'unità lavorativa in cui operano, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di venti ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'assemblea è convocata su iniziativa del consiglio unitario ovvero su richiesta di almeno il 10 per cento dei dipendenti, in ogni caso con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea può riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori oppure gruppi specifici di essi.

All'assemblea possono essere invitati esperti esterni all'unità lavorativa, previa comunicazione al datore di lavoro.

Le stipulazioni collettive possono prevedere frequenze e modalità più favorevoli per l'esercizio del diritto di assemblea".

*(Poteri dell'assemblea).*

Ferme restando le competenze dell'assemblea di verifica di cui all'articolo 6 e delle assemblee di ratifica di cui agli articoli 8 e 9 nonché di quelle che dovessero essere previste dalla contrattazione collettiva, le assemblee regolate nel presente capo hanno diritto di esaminare e discutere qualsiasi materia o argomento all'ordine del giorno; hanno altresì il potere di decidere l'indirizzo da osservare sui punti esaminati e discussi, vincolando in merito gli atti e le prese di posizione del consiglio unitario.

In ogni caso le assemblee adottano le decisioni a maggioranza dei partecipanti.

Le assemblee hanno facoltà di conferire ad una delegazione di lavoratrici e di lavoratori, occupati nell'unità interessata, il potere di negoziare un accordo sindacale su specifiche questioni.

Gli accordi negoziati dalla delegazione nominata in assemblea sono anch'essi soggetti ai limiti stabiliti dall'articolo 9 e devono in ogni caso essere sottoposti all'assemblea per la ratifica.

#### POTERI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

*(Natura e attività delle organizzazioni sindacali. Attribuzioni).*

Le organizzazioni sindacali sono libere associazioni di lavoratori.

Le organizzazioni sindacali che possano essere destinatarie dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7 della presente legge, oltre a rivestire le specifiche competenze previste, hanno diritto di concorrere con la loro azione al raggiungimento delle condizioni più favorevoli per i lavoratori in ordine al rapporto di lavoro, nonché alla promozione dei lavoratori in ogni aspetto della vita economica, sociale e politica.

Le organizzazioni sindacali perseguono le loro finalità attraverso le iniziative di proposta, partecipazione, proselitismo e lotta sindacale tutelate dalle vigenti leggi a difesa della libertà e dell'attività sindacale.

Le organizzazioni sindacali possono convocare nei luoghi di lavoro assemblee non retribuite, aperte anche ai non iscritti, fuori dell'orario lavorativo entro un limite annuo di dieci ore, previa comunicazione al datore di lavoro, possono invitare a tali assemblee esperti esterni all'unità lavorativa.

*(Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300).*

Gli articoli 30 e 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono abrogati.

#### POTERI DEI GRUPPI DI LAVORATRICI E LAVORATORI NON ORGANIZZATI IN SINDACATO

*(Natura, attività ed attribuzioni dei gruppi ben organizzati in sindacato).*

Il principio della libertà di associazione dei lavoratori si manifesta anche nella libera formazione di gruppi non organizzati in sindacato.

I gruppi di lavoratrici e di lavoratori che possano essere destinatari dei contributi sindacali a norma dell'articolo 7

hanno parimenti diritto di perseguire le finalità e di svolgere le attività previste, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 18.

*(Gruppi di comodo).*

Il divieto sancito dall'articolo 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300, s'intende riferito anche alla costituzione e al sostegno, con mezzi finanziari o altrimenti, di gruppi di dipendenti non organizzati in sindacato.

#### TUTELA GIURISDIZIONALE

*(Repressione della condotta antisindacale).*

Il potere di ricorrere alla magistratura al fine della repressione della condotta antisindacale, statuito dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è esteso ai consigli unitari, nonché alle organizzazioni sindacali ed ai gruppi non organizzati in sindacato di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e all'articolo 20 della presente legge.

*(Competenza della magistratura del lavoro).*

Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e dei regolamenti ad essa collegati.

**58. 298.**

Malavenda.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

La Repubblica non può delegare, ancorché allo Stato, alle regioni ed ai comuni, funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, lettere *a), b), c), d), f), g)*, ed *h)*.

**58. 299.**

Malavenda.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Lo Stato può delegare con legge alle regioni l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

**58. 2415.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Caratelli, Ruggeri.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Lo Stato può delegare con legge alle Regioni o ad alcune di esse l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza.

**58. 2416.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Lo Stato può delegare con legge alle regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.

**58. 300.**

Fontan.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Nell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato, le regioni possono legiferare solo se espressamente autorizzate con legge dello Stato.

**58. 301.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Diliberto.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 302.**

Zeller, Widmann, Brugger, Caveri, Detomas.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 303.**

Taradash, Colletti, Giovine, Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 305.**

Fontan, Fontanini, Maroni, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 2421.**

D'Alema.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 2422.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*58. 2304.**

Malavenda.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Lo Stato deve delegare e trasferire le funzioni relative alla determinazione dei livelli minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela della salute direttamente alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori riconosciute dalla legge di cui all'articolo 55.

**58. 307.**

Malavenda.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Lo Stato deve delegare e trasferire alle rappresentanze di base così come previste all'articolo 55, l'esercizio e l'ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro e nei posti di lavoro comunque definiti.

**58. 308.**

Malavenda.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

**58. 309.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sopprimere le parole:*  
Lo Stato e.

**\*58. 27.**

Acerno.

*Al quarto comma, sopprimere le parole:*  
Lo Stato e.

**\*58. 306.**

Gnaga, Terzi.

*Al quarto comma, sostituire le parole da:*  
Lo Stato *fino a:* ambito *con le seguenti:* Le Regioni disciplinano con leggi.

**58. 310** (59. 331).

Guido, Dussin, Pirovano.

*Al quarto comma, sostituire le parole:* Lo Stato e le Regioni *con le seguenti:* Regioni e Comuni.

**58. 311** ( 59. 330).

Guido, Dussin, Pirovano.

*Al quarto comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Province.*

**58. 2419.** (C. 59.364)

Pivetti.

*Al quarto comma dopo le parole: ciascuno nel proprio ambito aggiungere le seguenti: definito con legge approvata dalle due Camere.*

**58. 312.**

Casinelli.

*Al quarto comma, dopo la parola: ambito aggiungere le seguenti: la promozione e la piena tutela dei diritti dell'infanzia.*

**58. 2420.**

Jervolino Russo, Giacalone, Servodio, Valetto Bitelli.

*Al quarto comma, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: fruizione.*

**58. 2227.**

Turroni, Cento.

*Al quarto comma, sopprimere le parole: e la promozione e organizzazione di attività culturali.*

**58. 313** (ex C.59. 75).

Pisanu.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

Spetta alla regione la potestà legislativa in ordine alla delimitazione, alla regolamentazione e alla gestione delle aree protette anche di interesse nazionale.

**58. 314.**

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:*

Lo Stato garantisce che nei comuni svantaggiati con scarse risorse economiche

proprie, in particolare quelle a forte economia rurale e quelli montani, siano sempre assicurati servizi minimi indispensabili per un corretto sviluppo sociale, tra cui quelli relativi alla sicurezza pubblica, sanitaria e commercio di beni di prima necessità.

**58. 5013.**

Pecoraro Scanio, Nardone.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\*58. 315** (ex C. 59. 500).

Malavenda.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\*58. 316.**

Benedetti Valentini.

*Sopprimere il quinto comma.*

**\* 58. 317.**

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Spetta alla Regione ed ai Comuni, la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa ed attuativa della Repubblica e sancita ancorché dalla costituzione nata dalla resistenza.

**58. 319.** (ex C. 59. 501)

Malavenda.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Spetta ai Comuni la potestà normativa su materie non espressamente attribuite alla potestà legislativa della Regione.

**58. 321** (ex S. 59. 271).

Stucchi.

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Spetta alla Regione, attraverso il consiglio, la potestà legislativa di carattere regionale e territoriale.

**58. 318.**

Malavenda.

*Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti:* rispettivamente al Comune, alla Provincia e.

**58. 324.** (ex C. 59. 336).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quinto comma, dopo la parola: Spetta aggiungere le seguenti:* al Comune, alla Provincia e.

**58. 325.** (ex C. 59. 335).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti:* allo Stato, alla Regione ed ai Comuni.

*Conseguentemente sostituire le parole: dello Stato con le seguenti:* della Repubblica.

**58. 326 (ex C. 59. 503).**

Malavenda.

*Al quinto comma, sostituire la parola: Regione con la seguente:* Provincia.

**58. 2424.**

Pivetti.

*Al quinto comma, sostituire le parole: alla Regione con le seguenti:* alle Regioni.

**58. 323** (ex C. 59. 502).

Malavenda.

*Al quinto comma, dopo le parole: alla Regione aggiungere le seguenti:* e ai comuni.

**58. 327.** (ex C. 59. 323).

Guido Dussin, Pirovano.

*Al quinto comma, dopo la parola: legislativa aggiungere la seguente:* esclusiva.

**58. 328.** (S. 59. 86).

Stucchi, Cavaliere.

*Al quinto comma sopprimere le parole da: in riferimento fino alla fine del comma.*

**58. 329.** (\* C. 59. 338).

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quinto comma, sostituire le parole: in riferimento con la seguente:* pertinente.

**58. 330.** (ex C. 59. 340).

Borghezio, Bosco.

*Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai sensi del primo comma.

**\*58. 2216.**

Berselli.

*Al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ai sensi del primo comma.

**\*58. 5002.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:*

Stato, Regioni, Province e Comuni esercitano poteri concorrenti, sulla base del principio di sussidiarietà, sulle materie individuate al secondo, quarto e quinto comma.

**58. 2425.**

Turroni.

*Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:*

Alla Regione competono, in ogni caso, tutte le potestà già spettanti nelle materie ad essa attribuite in virtù di norme costituzionali o di leggi dello Stato.

**58. 2218.**

Berselli.

*Dopo il quinto comma, aggiungere i seguenti:*

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- k) protezione civile;
- l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presi-

denti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

**58. 331.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

*Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

La legislazione regionale è sottoposta solo ed esclusivamente ai limiti stabiliti dalla Costituzione e dagli Statuti speciali.

**58. 332.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

Spetta alla Regione il rilascio delle autorizzazioni per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. I proventi derivanti dallo sfruttamento di tali risorse competono alla Regione che ne determina con proprie leggi l'entità e il riparto con comuni e provincie.

**58. 333.**

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

*Sopprimere il sesto comma.*

\* **58. 334.** (C. 59.504)

Fontan, Fontanini, Maroni,  
Apolloni, Bagliani, Signorini,  
Santandrea.

*Sopprimere il sesto comma.*

\***58. 2432.** (C. 59.504)

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro,  
Cerulli Irelli, Molinari, Casi-  
nelli, Frigato, Jervolino  
Russo, Maggi, Monaco, Pic-  
colo, Repetto, Romano Car-  
ratelli, Ruggeri.

*Sopprimere il sesto comma.*

\* **58. 2369.** (C. 59.504)

Malavenda.

*Sostituire il sesto comma con i seguenti:*

La Regione non può istituire dazi di importazione o transito fra le Regioni. Può con atti propri regolamentare la circolazione delle persone e delle cose al suo interno.

Può altresì regolamentare la partecipazione dei cittadini delle altre regioni o di altri Stati alle graduatorie finalizzate ad ottenere un impiego pubblico o alla assegnazione di alloggi pubblici, secondo criteri stabiliti dal Consiglio regionale.

**58. 337.** (ex S. 59. 272).

Fontan, Cavaliere.

*Al sesto comma, sostituire le parole: La Regione non può con le seguenti: Le Regioni e lo Stato non possono.*

**58. 338.** (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**58. 2429.** (C. 59.345)

Pivetti.

*Al sesto comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni con la seguente: Province.*

**58. 2430.** (C. 59.346)

Pivetti.

*Al sesto comma, sostituire la parola: ostacolino con la seguente: limitino.*

**58. 339.** (ex C. 59. 380).

Calderoli, Caparini.

*Al sesto comma, sostituire le parole da libera circolazione fino alla fine del comma, con le seguenti: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali e dei lavoratori all'interno del territorio nazionale.*

**58. 2431.**

Galati.

*Al sesto comma, sostituire le parole e delle cose tra le Regioni con le seguenti e delle merci, dei capitali, dei servizi tra le Regioni.*

**58. 2426.** (ex C. 59. 344).

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al sesto comma, sopprimere le parole da: né limitare fino alla fine del comma.*

**58. 340** (\*ex C. 59. 348).

Fontan, Maroni, Fontanini, Signorini, Santandrea.

*Al sesto comma, sostituire le parole da: l'esercizio, fino alla fine del comma, con le seguenti: né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.*

**58. 336.**

Malavenda.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:* fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

\* **58. 342.** (C. 59.101)  
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:* fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

\* **58. 343.** (C. 59.101)  
Fontan.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:* fatte salve le particolari norme a tutela delle minoranze linguistiche.

\* **58. 2427.** (C. 59.101)  
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

*Al sesto comma, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto del principio di priorità riconosciuto ai residenti della Regione stessa.

**58. 344.**  
Fontan.

*Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie e di controllo in imprese solo in via eccezionale e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

\* **58. 345.** (ex S. 59. 76).  
Fontan.

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese solo in via eccezionale

e per un periodo di tempo determinato dalla legge.

\* **58. 346 (ex S. 59. 76).**  
**Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiaco-  
mo, Rebuffa, Urbani,  
Biondi, Bonaiuti, Colletti,  
Frattini, Martino, Melograni,  
Vito.**

*Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:*

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

**58. 347** (ex C. 66. 100).  
Pisanu, Marzano, Urbani, Calderisi, Prestigiaco-  
mo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Col-  
letti, Frattini, Martino, Melo-  
grani, Vito.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **58. 349** (ex C. 59. 352).  
Fontan, Maroni, Fontanini, Bo-  
sco, Pittino, Ballaman.

*Sopprimere il settimo comma.*

\* **58. 2305.**  
Malavenda.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:* Il Governo federale non può in nessun caso sostituirsi agli organi di governo delle Regioni.

**58. 354** (ex S. 59. 273).  
Gnaga.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Il Governo della Repubblica non può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

**58. 353** (ex C. 59. 356).  
Parolo, Pirovano.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Il Governo dello Stato non può sostituirsi a quello della Regione salvo situazioni di emergenza e provvisoriamente.

**58. 352.**

Malavenda.

*Sostituire il settimo comma, con il seguente:*

Lo Stato può sostituirsi ad organi delle Regioni e dei Comuni quando da loro inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la salute delle persone, la sicurezza pubblica e i diritti fondamentali dei cittadini.

**58. 2439.** (v. S. 59. 201, C. 59. 365, C. 59. 58.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bilocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Con legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei Deputati alle Regioni, alle Province od ai comuni inattivi, qualora

tale inattività pregiudichi interessi unitari e infrazionabili o esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte dell'ente sostituito, degli atti di sua competenza.

**58. 2404.** (C. 59.358)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Con legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali, vengono stabilite forme e modi della sostituzione del Governo della Repubblica o della Camera dei deputati alle Regioni inattive, qualora tale inattività pregiudichi interessi unitari ed infrazionabili od esponga lo Stato a responsabilità internazionale o comunitaria. Gli atti statali adottati a tal fine perdono efficacia a seguito dell'adozione, da parte della Regione, degli atti di sua competenza.

**58. 2444.** (C. 59. 353.)

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

La Repubblica può sostituirsi ad organi dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità, la salute, la sicurezza pubblica dei cittadini e dei lavoratori in attività produttive.

**58. 350** (ex C.59. 508).

Malavenda.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nel caso in cui da inadempienze e gravi violazioni della legge derivino serie minacce agli interessi nazionali.

**58. 351** (ex C. 59. 509).

Malavenda.

*Al settimo comma, premettere le parole:* Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

**\*58. 355.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al settimo comma, premettere le parole:* Previo assenso del Senato della Repubblica e previa diffida.

**\*58. 2441.** (v. C. 59. 102. e C. 59. 375.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

*Premettere al settimo comma le seguenti parole:* Previo assenso del Senato delle regioni.

**\*58. 5004.**

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

*Al settimo comma, premettere le parole:* previo assenso del Senato delle Regioni.

**\*58. 2442.** (C. 59. 102.)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Rufino.

*Al settimo comma sostituire le parole:* il Governo con le seguenti: il Parlamento.

**58. 356.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

*Al settimo comma, dopo le parole:* il Governo aggiungere la seguente: non.

**58. 5007.**

Parolo, Pirovano.

*Al settimo comma, dopo le parole:* il Governo aggiungere le seguenti: della Repubblica.

**58. 2435.**

Malavenda.

*Al settimo comma, sopprimere le parole:* delle Province.

**58. 357.**

Taradash, Colletti, Giovine.

*Al settimo comma dopo le parole:* delle Province aggiungere le seguenti: , delle comunità montane.

**58. 358.**

Crema, Sergio Fumagalli.

*Al settimo comma, sopprimere le parole:* e delle Regioni.

**58. 2440.** (C. 59. 363.)

Pivetti.

*Al settimo comma, sostituire le parole:* nel caso che da inadempienze derivi pericolo con le seguenti: nel caso di gravi inadempienze dalle quali possa derivare anche pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

**58. 359.**

De Biasio Calimani, Scantamburlo, Rotundo, Mastroluca,

Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Rabbito, Lumia, Valetto Bitelli, Saonara, Bartolich.

*Al settimo comma, dopo le parole: da inadempienze, aggiungere le seguenti: o inottemperanza alla disciplina generale.*

**58. 2438.**

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

*Al settimo comma, dopo le parole: pericoloso per aggiungere le seguenti: la salute.*

**58. 360.**

Bertinotti, Diliberto, De Murtas.

*Al settimo comma, sostituire le parole: l'incolumità con le seguenti: l'economia nazionale, l'integrità del territorio.*

**58. 2428.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o squilibri sociali con effetti possibili sull'ordine e la sicurezza pubblica.*

**58. 361.**

Armando Veneto, Servodio.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando si determinino situazioni di obiettiva sperequazione tra gli enti che costituiscono la Repubblica*

**58. 5001.**

Armando Veneto, Servodio.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di mancato esercizio di funzioni di alto valore sociale. Con legge della Re-*

pubblica sono previste le procedure per l'attivazione, dopo motivato richiamo, dei poteri sostitutivi.

**58. 5012.**

**Palma.**

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e può annullare gli atti degli enti medesimi che attentino ai principi di unità e di indivisibilità della Repubblica, sancito dall'articolo 5.*

**58. 5003.**

**Garra.**

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: la salute pubblica e l'ambiente.*

**58. 2437.**

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrioni.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e lesione dei diritti dei cittadini, pregiudizi per l'ambiente, l'ecosistema, i beni culturali, la salute, i beni culturali ed il patrimonio storico artistico.*

**58. 2436.**

Turrioni.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente o reiterata inadempienza la legge bicamerale disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.*

**58. 363 (ex S. 59. 254).**

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Ceremigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di persistente e*

reiterata inadempienza la legge disciplina le ipotesi di sospensione, rimozione e scioglimento degli organi.

**58. 2328** (C. 59. 373).

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Una legge ordinaria approvata dalle due Camere fisserà le modalità, i termini e le procedure per la sostituzione di cui al presente comma.

**58. 364** (ex C. 59. 372).

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

**58. 2445.**

D'Alema.

*Al settimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La legge approvata dalle due Camere definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione.

**58. 5099.**

La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il Governo federale può, su richiesta del Consiglio regionale, deliberato a maggioranza dei due terzi del Consiglio, nominare un Commissario per l'espletamento della normale amministrazione, fino al rinnovo, mediante elezioni, del Consiglio regionale o fino a nuova deliberazione del Consiglio stesso, adottata a maggioranza qualificata.

**58. 365** (ex S. 59. 274).

Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica individua nel conflitto e nell'antagonismo sociale le basi irrinunciabili della democrazia, afferma la supremazia delle soggettività umane, dei bisogni sociali, della maternità, del territorio e dell'ecosistema, sulla produzione industriale, dichiara che il lavoro non è una merce, e si adopera per la conseguente trasformazione della società e dei meccanismi sociali di produzione.

Gli organismi elettivi e di base dei lavoratori sono i diretti titolari dell'insieme dei diritti e delle prerogative sindacali, e della contrattazione ai vari livelli, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa, vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e preclusivo alla realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono

estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto dalle aziende sia pubbliche che private di escludere un'associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

**58. 5000.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica assicura i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

**58. 3650.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente i lavoratori. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione. È fatto altresì espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita.

**58. 366.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Repubblica garantisce i diritti sindacali della cui rappresentanza sono titolari direttamente gli organismi elettivi di base dei lavoratori, indipendentemente dalla iscrizione o meno dei lavoratori a qualsiasi sindacato. A tali organismi compete la realizzazione dell'unità "dal basso" dei lavoratori (progettuale, organizzativa,

vertenziale e contrattuale). Le assemblee generali dei lavoratori sono il massimo organismo decisionale e vincolante per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

L'individuazione dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale, lesivo dell'autonomia sindacale, e che preclude la realizzazione di una concreta uguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro più gradita;

c) determinare disparità di diritti ed agibilità sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

Nel caso di accordi sindacali sottoscritti dalle aziende sia pubbliche che private a qualsiasi livello della contrattazione, le condizioni di miglior favore in termini di diritti, agibilità e poteri sindacali sono estese a tutte le organizzazioni sindacali interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di escludere una associazione sindacale dalle trattative in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio della libertà sindacale.

**58. 367.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Lo Stato può delegare alle Regioni potestà normative nelle materie di cui al

primo comma, indicando i principi ed i criteri direttivi ai quali dovrà ispirarsi la normazione regionale.

**58. 2443.** (C. 59. 492.)

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

In materia di ordine pubblico e di sicurezza l'organizzazione delle forze dell'ordine e la loro dislocazione sul territorio avviene acquisito il parere dei rappresentanti dei Comuni delle aree interessate.

**58. 2215.**

Mantovano, Contento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alle regioni, nell'attribuzione della loro potestà legislativa in attuazione del presente articolo, competono, in ogni caso, tutte le potestà spettanti nelle materie già ad essa attribuite.

**58. 2217.**

**Berselli.**

*Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:*

ART. 58-bis.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'eser-

cizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

**58. 368.**

Diliberto, Armando Cossutta,  
Bertinotti.

*Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:*

ART. 58-bis.

1. Al di fuori delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nei casi in cui una determinata materia non possa essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni, ovvero la regolazione di una materia mediante una legge regionale potrebbe nuocere agli interessi di altre Regioni o della collettività, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione, con legge costituzionale è determinata la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

2. Nell'ambito delle materie soggette a legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa in assenza di normativa nazionale ovvero su delega espressa della legislazione statale.

**58. 370.**

Diliberto, Armando Cossutta,  
Bertinotti.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

**(Sezione 1 – Interventi per il patrimonio archeologico subacqueo)**

GIACALONE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale ritrovamento avvenuto il 4 marzo 1998 nei fondali delle acque del canale di Sicilia, ad opera dei marittimi di Mazara del Vallo, della statua bronzea intempestivamente battezzata « Eolo » dai *mass media*, e in seguito più pertinentemente descritta come un satiro di fattura ellenistica del IV secolo a.C., ha dato conferma alle ipotesi della soprintendente ai beni culturali della provincia di Trapani, dottoressa Rosalia Camerata Scovazzo, elaborata nel corso della ricerca intrapresa in collaborazione con la capitaneria di porto di Mazara a seguito del precedente ritrovamento di parti della stessa statua. Secondo tale ipotesi, nei fondali descritti giace uno straordinario complesso statuario raffigurante un « corteggio dionisiaco ». Per tali ricerche la sovrintendenza aveva chiesto all'epoca una collaborazione tecnica alla marina militare per una imbarcazione idonea al posizionamento dinamico. Tale collaborazione non è stata accordata;

il recupero in mare dei relitti di interesse archeologico non può essere affidato solo alla buona volontà dei marittimi —:

quali risorse pubbliche, strumentali, economiche ed umane, il Governo intenda utilizzare per organizzare la ricognizione, il censimento, il recupero ed il restauro del patrimonio archeologico subacqueo che giace nei fondali marini più prossimi alle nostre coste e se non intenda altresì favo-

rare la costituzione di musei del mare nei comuni a forte vocazione marinara, a partire dal patrimonio artistico subacqueo già recuperato e per buona parte occultato nelle abitazioni private degli abitanti di tali comuni, dotando la legge n. 1089 del 1939 di un moderno regolamento attuativo che, al suo interno, preveda misure di premialità per il cittadino che, autodenunciando il possesso del bene archeologico, lo restituisca all'amministrazione competente.

(3-02172)

(2 aprile 1998).

**(Sezione 2 – Recenti circolari sulle forze di polizia specializzate nella lotta alla criminalità)**

ALEFFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso al Senato la discussione relativa al disegno di legge recante deleghe per la revisione degli ordinamenti delle tre forze di polizia;

il 25 marzo 1998 sono state emanate dal Ministro dell'interno cinque circolari, asseritamente « non più dilazionabili », che trattano interventi in materia amministrativa aventi riflessi rilevanti sullo stesso ordinamento dell'Arma dei carabinieri e, segnatamente, sull'assetto organizzativo dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia specializzate nella lotta alla criminalità organizzata (Ros, Sco e Scico), il tutto giustificato dalla esigenza di ottenere, con un più efficace impiego di tutte le risorse disponibili nell'azione di contrasto del crimine e nei molti campi della

politica di sicurezza, il rafforzamento del valore impegnativo delle direttive del Ministro dell'interno in materia di coordinamento da parte del Parlamento —:

se non ritenga di aver messo in atto con i provvedimenti citati il tentativo di condizionare il Parlamento nel suo libero dibattito, indirizzandolo verso canali più organici alla propria strategia;

se non valuti che con la procedura denunciata non si sia venuti meno agli impegni di serenità valutativa circa le rispettive esigenze istituzionali delle tre forze di polizia che sembravano essere stati assunti dal Governo anche recentemente, allorché in sede di discussione della legge di bilancio si era trattato, seppure fuggacemente, del riordino dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

(3-02173)

(2 aprile 1998).

**(Sezione 3 — Lavori della commissione presieduta dal professor Gallo sui fatti della Somalia)**

GIOVANARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1997 la commissione governativa presieduta da Ettore Gallo aveva concluso la sua indagine sul comportamento del contingente italiano in Somalia, largamente assolutoria nei confronti dei generali Loi e Fiore, rilevando singole responsabilità di militari in ordine ad alcuni episodi penalmente rilevanti, ben lontani dal polverone diffamatorio con il quale da più parti si era tentato di infangare il comportamento dei più di diecimila uomini impegnati nella missione;

sulla base di deliranti e infondate rivelazioni contenute in un presunto diario di tal maresciallo Aloi, la commissione Gallo veniva reincaricata di effettuare un approfondimento dell'indagine, che avrebbe dovuto esaurirsi in poche settimane;

sette mesi sono passati da allora, i *media* non hanno più parlato dell'argomento e l'opinione pubblica è ancora in attesa di conoscere la verità su quanto è accaduto in Somalia;

corrono inquietanti voci, nonostante l'ormai provata inconsistenza delle più fantasiose e preoccupanti accuse mosse ai militari italiani, di una volontà politica di arrivare comunque, malgrado l'evidenza dei fatti, a screditare l'operato dei comandanti italiani, che l'intero Parlamento ha elogiato in un ordine del giorno per la sensibilità dimostrata mettendo a disposizione i loro incarichi durante l'espletamento dell'indagine —:

quali siano i motivi per i quali la commissione Gallo non presenta ancora al Parlamento le sue conclusioni e cosa intenda fare il Ministro interrogato per tutelare il prestigio e l'onore degli ufficiali oggetto da così lungo tempo di una ingiusta campagna diffamatoria. (3-02174)

(2 aprile 1998).

**(Sezione 4 — Dichiarazioni del ministro della difesa sui requisiti del comandante generale dell'Arma dei carabinieri)**

MITOLO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 gennaio 1998, alle commissioni riunite I e IV del Senato, il Ministro della difesa onorevole Andreatta in occasione della discussione del disegno di legge di delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza ha dichiarato: « Occorre adeguare al mutato scenario i riferimenti normativi dei compiti militari dell'Istituzione e delle attribuzioni del Comandante generale che deve essere mantenuto esterno all'Arma come garanzia di neutralità nel comando. È infatti indispensabile evitare che potenziali rivalità interne tra i più alti esponenti dell'Arma si ripercuotano sull'intera organizzazione determinando sconcerto nel-

l'opinione pubblica e minando quella fiducia generalizzata che è il patrimonio conquistato in una lunga storia. In questo modo inoltre si dà ai responsabili politici la possibilità di avvalersi di personalità provate in grado di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo nell'esprimere il pur utile spirito di corpo —:

se il ministro della difesa non ritenga che simili affermazioni siano lesive dell'onorabilità e della dignità degli ufficiali che hanno ricoperto e ricoprono i massimi gradi dell'Arma dei carabinieri;

su quali elementi poggi la sua considerazione che un generale dell'esercito più di un generale proveniente dai ranghi dell'Arma possa garantire di mantenere un atteggiamento equilibrato e costruttivo;

come possa il Governo persistere in una posizione di pregiudizio nei confronti dei massimi gradi dell'Arma dei carabinieri, negando ad essi l'onore e l'onere di guidarla dopo una lunga e difficile carriera che non si percorre certamente se non si hanno doti di ingegno, di carattere, di cultura, di equilibrio almeno pari a quelle che si richiedono per ricoprire incarichi di alta responsabilità e di comando nelle altre forze armate. (3-02175)

(2 aprile 1998).

#### **(Sezione 5 - Prezzo dei farmaci)**

SAIA, VALPIANA e MAURA COSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

le recenti vicende sul prezzo della somatostatina hanno evidenziato come il costo dei farmaci posti a carico degli assistiti sia spesso molto elevato e notevolmente superiore a quello in vigore negli altri paesi europei;

nel corso dell'approvazione della legge collegata alla legge finanziaria 1998, il Governo ha accettato l'ordine del giorno n. 9/4354/109 in cui si impegna il Governo ad adottare provvedimenti atti a calmie-

rare il costo dei farmaci, ivi compresi quelli collocati in fascia C, a totale carico dei pazienti —:

se, come e quando il Governo intenda onorare l'impegno assunto nei confronti della Camera accettando il predetto ordine del giorno. (3-02176)

(2 aprile 1998).

BATTAGLIA e CAMPATELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi si sono verificati aumenti di prezzo dei farmaci di fascia C, non sempre giustificati, e si è venuti a conoscenza dell'intenzione del Ministro della sanità di incontrare le case farmaceutiche su questa questione —:

quali siano gli orientamenti e le iniziative che intenda assumere per garantire un contenimento dei prezzi ed impedire che costi insostenibili gravino sui malati che a tali farmaci devono necessariamente ricorrere. (3-02177)

(2 aprile 1998).

#### **(Sezione 6 - Investimenti per le opere pubbliche)**

CAVALIERE e FORMENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nelle sue linee programmatiche il Governo pone come obiettivo prioritario l'infrastrutturazione delle regioni meridionali, a sostegno delle azioni di sviluppo promosse con i patti territoriali e i contratti d'area;

notizie di stampa riportano che la prossima manovra finanziaria prevederà dodicimila miliardi per gli investimenti nelle aree depresse, di cui seimila miliardi destinati al rilancio delle opere pubbliche del sud, risorse alle quali si aggiungeranno

ulteriori settemila miliardi per colmare parte delle necessità che emergono sul fronte infrastrutturale;

il Governo sembra intenzionato a proseguire su una linea politica degli investimenti che vede la programmazione degli interventi infrastrutturali e di viabilità ancorati a problemi di occupazione e di solidarietà piuttosto che legati a criteri oggettivi di effettiva necessità e sviluppo;

tale strategia del Governo, che destina ingenti somme al ministero dei lavori pubblici per le reti infrastrutturali del Sud in un momento di generale riduzione degli investimenti pubblici, riduzione avallata dal costante richiamo del Governo medesimo verso partecipazioni di investitori privati per la realizzazione delle grandi opere, fa presagire una conseguente penuria delle risorse da destinare alla rete viaria del Nord, il quale è stato già penalizzato da un piano decennale per la grande viabilità, appena concluso, che vincolava il 40 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno;

l'attuale rete viaria delle regioni settentrionali, e in particolare delle zone pedemontane, non aiuta di certo a incrementare la competitività delle imprese produttive del nord rispetto a quelle della restante Europa, costringendole, anzi, a lavorare in condizioni di trasporto precarie, aggravate sia dalle condizioni meteorologiche dei mesi invernali, sia dal sempre maggiore congestionamento del traffico, dovuto non solo ai mezzi locali ma anche a quelli di attraversamento tra i vari paesi europei;

il Governo non ha dato la necessaria certezza circa i tempi programmatici del trasferimento delle competenze in materia di viabilità dallo Stato alle regioni e agli enti locali e soprattutto circa il trasferimento alle medesime regioni dei necessari finanziamenti per l'assolvimento delle nuove funzioni in materia di viabilità;

come il Ministro interrogato, in questo momento delicato del passaggio delle competenze dall'Anas alle regioni e agli

enti locali, intenda ripartire le risorse disponibili del suo ministero all'interno dei finanziamenti per la viabilità, al fine di evitare di privare il nord dei finanziamenti che possano garantirgli nuove energie a sostegno del suo sviluppo, trainante l'economia dell'intero Paese. (3-02178)

(2 aprile 1998).

SAVELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

leggiamo in questi giorni che, nell'arco di tre anni, il Portogallo — il cui reddito *pro capite* non raggiunge il 60 per cento di quello degli italiani e il cui numero di abitanti è sei volte inferiore a quello dell'Italia — ha portato a compimento un'opera pubblica di enorme importanza e di grande valore ingegneristico, un ponte nell'area urbana di Lisbona, lungo 17 chilometri e costato, dicono i giornali, 3.000 miliardi, l'equivalente, da solo, dell'1,6 per cento del prodotto interno lordo portoghese;

nello stesso arco di tempo, l'Italia ha dedicato alle opere pubbliche nel loro complesso, opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, edilizia sociale e scolastica, edilizia pubblica, edilizia abitativa, opere idrauliche ed elettriche, igienico-sanitarie, bonifiche e altre mediamente meno dello 0,8 per cento del proprio prodotto interno lordo, meno della metà rispetto ai portoghesi. Non c'è traccia del raddoppio dell'autostrada Firenze-Bologna, né del completamento dell'autostrada Roma-Livorno. Malgrado il deficit colossale delle Ferrovie dello Stato e la diatriba tra alta velocità e le tratte per i pendolari, né l'una né l'altra cosa sembra prendere avvio. Si torna a parlare, come sempre negli ultimi venti anni, del ponte sullo stretto di Messina, ma nulla fa credere che l'opera verrà davvero messa in cantiere rapidamente. Gli stessi sindacati lamentano che da due anni i promessi investimenti in opere pubbliche, soprattutto nel Mezzogiorno, non sono passati dal progetto alla realizzazione. La cosa è tanto più paradossale in quanto la

spesa pubblica in Italia, malgrado il cosiddetto « risanamento » dei conti dello Stato, supera il 50 per cento del prodotto interno;

ferma rimane comunque la giustificata sfiducia degli italiani nella capacità dell'amministrazione pubblica di spendere oculatamente e produttivamente il proprio denaro —:

se non ritenga quanto meno necessaria una riqualificazione della spesa pubblica, riducendo le risorse destinate alle spese correnti e aumentando invece quelle destinate agli investimenti in opere pubbliche. (3-02179)

(2 aprile 1998).

CAVANNA SCIREA, DI NARDO e MANZIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Il *j'accuse* recentemente lanciato dal Presidente della Repubblica — il quale ha denunciato: « ...molti dallo Stato hanno avuto tutto e poi nel Mezzogiorno non hanno fatto nulla... » — è un ulteriore sasso lanciato nelle acque agitate dello stagno della politica degli investimenti e dell'occupazione, in cui l'attuale Governo è totalmente inerte;

si tratta di un richiamo al passato perché non vi siano più cattedrali nel deserto; la mano pubblica in ciò ha avuto responsabilità enormi rispetto ai privati e il Presidente Prodi, che è stato a capo dell'IRI, potrebbe dire molto al riguardo;

il sud ha una disoccupazione del 22,4 per cento, ha bisogno di interventi, ma non di trasferimenti dal nord al sud; ma l'unica concreta risposta che si è avuta è quella offerta dal Ministro Costa che ha dichiarato: « per il sud i fondi non ci sono; gli interventi non sono compatibili con il piano di rientro dal debito... »;

la gente del sud ha le capacità e le possibilità per investire nelle imprese e creare posti di lavoro non con l'assistenzialismo alla Bassolino o i lavori cosiddetti socialmente utili con cui il

ministro Treu promette di risolvere la crisi occupazionale nel sud —:

quali siano le valutazioni del Governo al riguardo e quali iniziative intenda adottare, con riferimento particolare agli investimenti infrastrutturali, per corrispondere al richiamo-denuncia del Presidente della Repubblica. (3-02180)

(2 aprile 1998).

**(Sezione 7 — Gara per il terzo gestore di telefonia mobile)**

LAMACCHIA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

recentemente l'amministratore delegato dell'Enel, Franco Tatò, e il presidente di Wind, Tommaso Pompei, hanno dichiarato che con le infrastrutture di rete di proprietà Enel, che entreranno a far parte della società Wind qualora quest'ultima dovesse vincere la gara Dcs 1800 la rete mobile è già stata costruita e pagata;

le dichiarazioni dell'amministratore delegato Enel facenti riferimento a sei-cento ripetitori che servono cinquantamila utenti sembrerebbero contraddittorie visto che l'attività del terzo gestore richiederà un impegno di migliaia di ponti radio volti a servire milioni di utenti;

il Governo ha più volte espresso la volontà di indire una gara per il terzo gestore mobile, tesa a privilegiare operatori costituiti da società operanti esclusivamente nella telefonia mobile, standard Dcs 1800 —:

se si intenda confermare quanto sinora dichiarato in modo da dare ai consumatori i benefici attesi, ottenibili solo con un operatore in grado di competere con Tim e Opi, rompendo l'attuale duopolio, e quali siano, nel dettaglio, le infrastrutture a cui hanno fatto riferimento l'amministratore delegato Enel e il presidente di Wind e come le stesse debbano confluire nella società Wind. (3-02181)

(2 aprile 1998).